



Sistema Sanitario Regione Liguria

DIPARTIMENTO TECNICO – AMMINISTRATIVO

AREA TECNICA

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Contratti di attuazione delle opere edilizie ed impiantistiche per l'adeguamento o ristrutturazione delle aree mediche e per la separazione dei percorsi e/o ristrutturazione delle aree di pronto soccorso di cui al piano della Regione Liguria ex art. 2 del D.L. 34/2020 - acquisizione in accordo quadro di lavori di realizzazione di nuovo impianto di ventilazione per consentire la messa in pressione negativa di alcuni spazi presso l'Edificio Dipartimento d'Emergenza e Accettazione (DEA) dell'Ospedale Villa Scassi di Genova (lotto geografico Liguria CIG 8444527421 sub lotto prestazionale 1) .

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica ;

Visto l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239 del 19.4.2018 rubricata "*Rimodulazione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art.3 c.1 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e s.m.i adottato con deliberazione n.514 del 31.10.2017*" e con deliberazione n.547 del 13.7.2018 da parte della Giunta Regionale e conseguente deliberazione del Direttore Generale n.353/02.08.2018, modificato con deliberazione n. 330/4.7.2019;

Considerate le competenze che l'art.45 del predetto Atto Aziendale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, inserita all'interno del Dipartimento Tecnico-Amministrativo, in particolare "*... attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva degli impianti termici e meccanici nonché nuovi progetti che possono riguardare anche nuovi modelli organizzativi gestionali*", della quale è incaricato Direttore l'ing. Marco Bergia Boccardo rinnovato nel suo incarico con deliberazione n.131 del 28.2.2018;

Indicato in particolare l'art.45 in riferimento all'Area Tecnica, la quale afferisce al Dipartimento Tecnico-Amministrativo, dando atto altresì che con successiva deliberazione n.19 del 23.1.2019 è stata attribuita al Direttore proponente la Responsabilità dell'Area Tecnica, con decorrenza dal 1.1.2019 per un periodo di anni tre;

Richiamata la deliberazione n.329 del 4.7.2019 di "Modifica della deliberazione n.31 del 31.1.2017 di "Approvazione del regolamento concernente l'adozione di provvedimenti ed atti dell'Azienda" ed in particolare l'Allegato 1 che ricomprende fra gli atti soggetti a deliberazione della Direzione Generale al punto 4 i "provvedimenti di ottemperanza a disposizioni normative e/o direttive nazionali e/o regionali di valenza aziendale (...), al punto 15 i "provvedimenti di stipula e/o sospensione e/o recesso e/o risoluzione di protocolli d'intesa, rapporti di collaborazione con soggetti terzi a valenza aziendale, progetti aziendali, convenzioni, contratti" ed al punto 22 i "provvedimenti di

assegnazione al Direttore del Dipartimento delle Infrastrutture” (oggi Direttore S.C. Programmazione, Gestione lavori e Risparmio energetico Responsabile dell’Area Tecnica ndr) “di incarichi interni per l’esecuzione di appalti di lavori pubblici”;

Vista la deliberazione n. 134 del 11.3.2020 del Direttore Generale di “Modifiche ex art.32 comma 3 dell’Atto aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 502 del 30.12.1992 s.m.i con deliberazione n. 239 del 19.4.2018” con cui è stata approvata all’interno dell’Atto Aziendale la riorganizzazione dell’Area Tecnica;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri:

- del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da COVID-19;
- del 29 luglio 2020, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

Visti altresì:

- il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'articolo 122 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a cui sono sfati conferiti i poteri di cui al richiamato articolo 122;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.i, con il quale, all'art. 1, il Dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato articolo 122;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l’Allegato D che ha ripartito a livello regionale le risorse destinate all’attuazione dei Piani di Riorganizzazione delle Regioni e l'articolo 2 recante disposizioni per il "Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19", così da rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso;
- in particolare, i commi 11 e 12 del predetto articolo 2, i quali dispongono, rispettivamente:
 - che all'attuazione del Piano di riordino della rete ospedaliera provvede il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, avvalendosi delle risorse finanziarie a tal fine trasferitegli;
 - che per l'attuazione del Piano di cui sopra, il Commissario può delegare l’esercizio dei

poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del predetto decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, a ciascun Presidente di Regione che agisce conseguentemente in qualità di Commissario delegato, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 16.6.2020 di adozione del "Piano di potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19" elaborato da A.Li.Sa allegato al medesimo atto in nota a registro ufficiale prot.16836 del 15.6.2020, con cui in particolare questa ultima ripartisce le risorse assegnate fra le varie Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale indicandone i relativi ambiti sanitari di investimento;

Dato atto che il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Liguria, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è stato approvato dal Ministero della Salute con Decreto Direttoriale inviato a Regione Liguria con nota prot. 15417 del 28.7.2020;

Preso atto della varietà degli interventi da porre in essere a livello regionale, per cui si specifica che le acquisizioni in oggetto concernono servizi di progettazione definitiva-esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e la direzione di lavori di realizzazione, ricomprese in un quadro economico complessivo di euro 643.565.000,00 (I.V.A. inclusa), di nuovo impianto di ventilazione per consentire la messa in pressione negativa di alcuni spazi presso l'Edificio DEA dell'Ospedale Villa Scassi di Genova;

Preso altresì atto che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha predisposto, per le opere da realizzarsi in Regioni i cui Presidenti non richiedano la delega delle funzioni commissariali, ovvero intendano avvalersi del supporto contrattuale del Commissario straordinario stesso, una procedura aperta finalizzata alla conclusione di un certo numero di accordi quadro per lotti territoriali e prestazionali corrispondenti alle esigenze realizzative delle Aziende del servizio sanitario nazionale interessate, ovvero dei servizi tecnici connessi, quali progettazione, verifiche della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi;

Richiamata la nota del 30 settembre 2020, n. PG/2020/314881, con la quale il Presidente della Regione Liguria ha chiesto di provvedere, in qualità di "Commissario delegato" a norma dell'articolo 2 comma 11 del richiamato decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, all'attuazione delle opere edilizie e impiantistiche strettamente necessarie per l'adeguamento o ristrutturazione delle aree mediche e per la separazione dei percorsi e/o ristrutturazione delle aree di pronto soccorso, corredata:

- a) della pianificazione operativa degli interventi, con il relativo cronoprogramma, comprendente anche il piano della "governance";
- b) dell'impegno a coprire con risorse della Regione Liguria, disponibili a valere sul fondo sanitario indistinto, le spese eccedenti i limiti di spesa indicati dal Ministero della Salute per tipologia di intervento;
- c) dell'impegno a osservare condizioni e oneri posti a carico del Commissario straordinario, del Ministro della salute o dei «beneficiari finali» dalla Banca Europea degli Investimenti, in relazione al prestito concesso al Governo italiano per il finanziamento del Piano, come precisati negli articoli 3,4 e 6 del Contratto di Progetto sottoscritto il 30 luglio 2020;

Vista l'ordinanza n. 25 dell'8 ottobre 2020, con la quale il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha nominato il Presidente della Regione Liguria "Commissario Delegato" per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere edilizie e impiantistiche previste nel Piano regionale approvato dal Ministero della Salute con il citato decreto direttoriale;

Preso atto che con la suddetta ordinanza al Presidente della Regione Liguria è delegato l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, strettamente necessari per l'attuazione delle suddette opere e del successivo comma 2, nei limiti ivi indicati;

Considerato che la suddetta ordinanza definisce in particolare le seguenti direttive alle quali il Commissario Delegato si attiene nell'esercizio delle predette funzioni:

1) aggiornare la pianificazione operativa degli interventi alla luce delle semplificazioni previste dalla legge, delle indicazioni di carattere operativo e della tempistica di cui ai successivi punti 5 e 6, nonché delle misure organizzative che riterrà di adottare per accelerare l'esecuzione dei lavori e le connesse attività amministrative, dandone tempestiva comunicazione al Commissario straordinario;

2) integrare il quadro della governance indicando la struttura preposta alle attività di coordinamento, monitoraggio, controllo e rendicontazione, ferme restando, in materia, le funzioni e responsabilità del Commissario delegato e nominando i "soggetti attuatori", dandone tempestiva comunicazione al Commissario straordinario;

3) ottenere le autorizzazioni amministrative occorrenti, in coerenza con le condizioni previste dal Contratto di progetto con B.E.I., con le sole semplificazioni ammesse dalla legge;

4) attuare le opere e porre in atto i servizi tecnici connessi, quali progettazione, verifiche della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi:

a) mediante appalti aggiudicati a seguito di procedure ad evidenza pubblica, in coerenza con gli impegni previsti dal Contratto di progetto con B.E.I., ed entro il quadro di semplificazioni consentito dalla legge (art. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120);

b) ovvero tramite proprie strutture tecnico-manutentive, a condizione che esse operino sulla base di contratti già stipulati e in vigore, ovvero avvalendosi di società "in house";

c) ovvero, ancora, avvalendosi dei "contratti quadro" definiti dal Commissario straordinario;

5) accelerare i procedimenti di appalto, mediante:

- la facoltà di cui all'articolo 8, comma 9, del richiamato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, che dispone: "Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella territoriale per il contrasto dell'emergenza da COVID-19" possono essere avviate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni";

- la partecipazione di operatori economici già iscritti nella white list antimafia della Prefettura competente per territorio (o per capoluogo) o nell'anagrafe antimafia degli esecutori ex art. 30 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, ovvero, almeno, in possesso della attestazione liberatoria di cui all'articolo 3 del richiamato decreto-legge n. 76/2020;

- l'attestazione del possesso degli altri requisiti personali, professionali e di capacità tecnica ed economica richiesti dal Codice dei contratti pubblici a pena di esclusione con le modalità previste dal Codice per i casi di estrema urgenza;

6) contenere la durata delle procedure di appalto, dall'avvio all'aggiudicazione, entro la seguente tempistica:

non oltre 15 giorni per l'affidamento degli incarichi tecnico-professionali;

non oltre 25 giorni per l'affidamento dei lavori;

non oltre 10 giorni per il perfezionamento dei "contratti di secondo livello", quando ci si avvale degli "accordi quadro" predisposti dal Commissario straordinario;

7) produrre la puntuale reportistica delle attività, in coerenza con le esigenze di monitoraggio e controllo demandate ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, nonché al Commissario straordinario e con gli impegni derivanti dal Contratto di progetto con B.E.I.;

Pervenuto, da parte del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali con nota del 14 ottobre PG 2020/334413 segnata ns. prot. 135071 del 15.10.2020, il Decreto del Commissario Delegato n.1/2020 del 14.10.2020 relativo al Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Liguria ai sensi dell' articolo 2 del D.L. 34/2020 con cui in particolare:

- si nominano le Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale quali "soggetti attuatori" delle opere edilizie ed impiantistiche necessarie per l'adeguamento o ristrutturazione delle aree mediche e per la separazione dei percorsi e /o ristrutturazione delle aree di pronto soccorso di cui al piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, tra cui la presente Azienda per le attività di competenza;
- si dispone che i "soggetti attuatori" svolgano le attività necessarie per l'attuazione dei rispettivi interventi del suddetto Piano: redazione, validazione e approvazione dei progetti, stipula dei relativi contratti di appalto, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi, gestione degli appalti e dell'eventuale contenzioso (mediante le relative, strutture tecniche o mediante affidamento di servizi tecnici);
- si impegnano i suddetti "soggetti attuatori" ad attuare le direttive previste dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 23/2020 riportate ai punti 3, 4, 5 e 6 delle suddette premesse, in particolare a rispettare le tempistiche di cui ai punti 5 e 6, procedendo con i necessari affidamenti in autonomia e nel rispetto del Codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016 s.m.i.), ovvero, ove tali tempistiche lo rendano necessario, avvalendosi dei contratti quadro definiti dal Commissario straordinario;
- si impegnano i "soggetti attuatori" ad osservare le indicazioni e corrispondere alle richieste formulate dalla Struttura regionale di governance nell'esercizio delle relative funzioni di coordinamento, monitoraggio, controllo e rendicontazione previste dall'ordinanza n. 23/2020 del Commissario straordinario;

Acquisita altresì agli atti la nota prot.1634 del 02.11.2020 del Commissario straordinario per l'emergenza Dott. Domenico Arcuri di trasmissione dei documenti relativi alle procedure in oggetto per Regione Liguria e quindi anche per l'area territoriale genovese, di cui si evidenzia che:

- "(...) l'Accordo Quadro per il Sub-lotto prestazionale 1 e quello per il Sub-lotto prestazionale 2 sono stati stipulati con tanti appaltatori quante sono le "aree territoriali" della Regione Liguria, per cui i Soggetti Attuatori appartenenti alla medesima "area territoriale" potranno rivolgersi agli operatori economici assegnatari dell'"area territoriale" di appartenenza; l'utilizzazione degli Accordi Quadro è specifica per i "Soggetti Attuatori" nominati dal Commissario Straordinario;
- per l'affidamento di appalti specifici a valere sugli Accordi Quadro aggiudicati, i Soggetti Attuatori non dovranno riaprire alcun confronto competitivo tra gli appaltatori contraenti (non è quindi previsto alcun rilancio), in quanto ad ogni "area territoriale", per ciascuna prestazione necessaria, corrisponde un aggiudicatario.

Per ciascuna "area territoriale" infatti, un operatore economico, in quanto aggiudicatario del Sub-lotto prestazionale 1, effettuerà i lavori (e la eventuale progettazione per appalto integrato) e un operatore economico, in quanto aggiudicatario del Sub-lotto prestazionale 2, fornirà i servizi tecnici di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

- La procedura è stata aggiudicata col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e ogni appaltatore è vincolato all'offerta economica effettuata in gara (ribasso unico percentuale offerto applicabile sui Prezzari/listini indicati negli atti di gara, per i lavori, o sulle tariffe ex DM 17/6/2016, per i servizi tecnici).

- Gli Accordi Quadro hanno durata 4 anni a decorrere dal 2 novembre 2020.

- Ogni Accordo Quadro permette al singolo Soggetto Attuatore di emettere un Ordine di Attivazione corredato, tra l'altro, dal Disciplinare Unico di Gara e dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto prestazionale di riferimento. L'Ordine di Attivazione permetterà di concludere con l'operatore economico un contratto per Appalto Specifico con quest'ultimo applicando i

termini e le condizioni dell'Accordo Quadro, secondo le Condizioni Generali allegate all'Accordo Quadro per determinare i termini e le condizioni generali del contratto avente a oggetto l'Appalto Specifico”;

Evidenziato altresì come:

- nelle Premesse dei Contratti normativi di accordo quadro stipulati dal Dott. Domenico Arcuri con i raggruppamenti temporanei aggiudicatari, si prevede in particolare che :“(…) all’esito della Procedura, con provvedimento del 28 ottobre 2020 è stato aggiudicato, nell’ambito del Lotto Geografico di riferimento, il Sub-lotto Prestazionale (N.d.R. 1) “in favore degli Appaltatori; (…)

d) ad ogni Appaltatore è stata assegnata un'Area Territoriale, come definita nel disciplinare di gara, secondo le modalità di assegnazione ivi previste (di seguito, “Area Territoriale di Competenza”); (…)

f) per effetto dell’aggiudicazione ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente atto (di seguito, “Accordo Quadro”) alle condizioni, modalità e termini quivi stabiliti e a quelli previsti negli atti della Procedura (incluso il disciplinare di gara e i relativi allegati, di seguito, “Disciplinare”), nonché nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti, nonché degli ordini di acquisto (di seguito, “ODA”) e nei singoli e successivi contratti specifici che verranno stipulati per affidare gli appalti aventi ad oggetto le prestazioni, di cui al Sub-lotto 1, da rendersi per la realizzazione degli interventi previsti nell’Area Territoriale di Competenza (di seguito, gli “Appalti Specifici”);

g) il presente Accordo Quadro definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento degli Appalti Specifici, tramite i quali troverà attuazione il Piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera dalla Regione e/o Provincia Autonoma, oggetto di approvazione, ai sensi dell’articolo 2, co. 8, del D.L. n. 34/2020, da parte del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (di seguito, il “Piano di Riorganizzazione”);

h) le Aziende del SSN potranno pertanto ricorrere al presente Accordo Quadro, quali stazioni appaltanti e in virtù dei provvedimenti commissariali emanati ai sensi dell’articolo 122, co. 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 e dell’articolo 2, co. 12, del D.L. n. 34/2020;

i) gli Aggiudicatari si obbligano a presentare la documentazione richiesta per la stipulazione dell’Accordo Quadro entro e non oltre il 7 novembre 2020, pena il recesso nei modi e nei tempi di cui al successivo articolo 17;

j) si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per la stipulazione del presente Accordo Quadro con ciascuno degli Appaltatori”;

- all’articolo 14 del Disciplinare unico di gara si dispone che :

“Il Commissario Straordinario (ovvero, alla scadenza del relativo incarico, il soggetto/ente subentrante nelle attività del Commissario Straordinario) stipulerà l’Accordo Quadro con gli operatori che sono risultati aggiudicatari, per ciascun Sub-lotto Prestazionale. (…)

Si ribadisce che gli affidatari di ciascun Sub-Lotto Prestazionale dovranno presentare al Commissario Straordinario la documentazione necessaria e stipulare l’Accordo Quadro entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione.

L’inosservanza del predetto termine potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione e lo scorrimento della graduatoria, secondo il meccanismo di assegnazione descritto nel precedente articolo 13.

Qualora il Commissario Straordinario abbia già proceduto alla stipula dell’Accordo Quadro con gli aggiudicatari del singolo Sub-lotto Prestazionale e si verifichi uno scorrimento della graduatoria per l’ipotesi sopra descritta, nonché per le altre ipotesi disciplinate al precedente articolo 13, punti nn.1 e 3, l’operatore che risulti aggiudicatario di un Sub-lotto Prestazionale

solo in seguito al suddetto scorrimento, stipulerà un ulteriore Accordo Quadro, nel rispetto dei medesimi termini di stipulazione sopra previsti.

Nei casi di risoluzione previsti dall'articolo 15 degli "Schemi di Accordo Quadro per i Sub-lotti Prestazionali 1, 2, 3 e 4", sub Allegato 3 al presente Disciplinare, l'Accordo Quadro si intenderà risolto nei confronti solo dell'operatore inadempiente e rimarrà efficace per l'altro o gli altri stipulanti l'Accordo Quadro stesso. (...)

Qualora, al momento della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, non siano state concluse le attività di verifica dei requisiti di partecipazione previsti dal presente Disciplinare, il contratto per l'Appalto Specifico sarà comunque stipulato, salvo recedere dal contratto con l'aggiudicatario per il quale l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare abbia dato esito negativo.

Le Stazioni Appaltanti che abbiano necessità di attivare un Appalto Specifico e che abbiano, a tal fine, emesso nei confronti dell'aggiudicatario il relativo ODA, possono procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza o all'avvio di esecuzione del contratto in via d'urgenza prima della stipula dell'Appalto Specifico, secondo quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lett. a) del "Decreto Semplificazioni";

Pervenuta la nota prot 365535 del 05.11.2020 del Commissario Delegato di trasmissione di quanto anticipato nella predetta nota da parte del Commissario straordinario per l'emergenza;

Inoltrati infine da parte della Regione Liguria con e-mail in data 11 e 12 novembre u.s. i relativi verbali delle Commissioni Giudicatrici, dei sub-lotti prestazionali, unitamente ad un prospetto riepilogativo delle percentuali dei ribassi degli aggiudicatari dei vari sub-lotti prestazionali, come ricevuti da Invitalia e con successiva e-mail in data 12 novembre u.s. l'errata corrige del verbale n.4 parte seconda del 14.10.2020 indicante il corretto ribasso economico del R.T.I. AEC COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) – SIRAM S.P.A. pari al 6,00 % (sei per cento);

Richiamate infine:

- la deliberazione n. 543 del 19.11.2020 del Direttore Generale di nomina, quale Responsabile unico del procedimento (Rup) del Direttore proponente ing. Marco Bergia Boccardo e di delega a stipulare, in nome e per conto dell'Azienda, sia il relativo ordine di acquisto (ODA) sia il contratto per l'Appalto Specifico per il sub lotto prestazionale 2 riguardo all'Area Territoriale di Genova, per l'affidamento di prestazioni di servizi di ingegneria e architettura con il Raggruppamento temporaneo MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. con sede legale in AOSTA (AO), via Trottechien n.61 Partita IVA n.01123220079 quale capogruppo, ALESSANDRO ZICHI con sede legale in Milano (MI), via Bernabò Visconti n.7 Partita IVA n.02211580903 quale mandante e MICHELANGELO DI GIOIA con sede legale in Torino (TO), via Pietrino Belli 65 Partita IVA n. 08530150013 quale mandante ;
- la determinazione n.2329 del 25.11.2020 del Direttore proponente quale Responsabile dell'Area Tecnica di assunzione della copertura finanziaria per l'intero quadro economico, comprensivo sia di progettazione sia di esecuzione dei lavori in oggetto;

Completata la relativa progettazione esecutiva, costituita dai documenti previsti dagli articoli 23 comma 8 del D. Lgs.50/2016 s.m.i e 33 comma 1 del DPR 207/2010 s.m.i, affidata nel suddetto contratto di cui si allegano sub A), sub B) e sub C) rispettivamente il capitolato speciale, lo schema di contratto ed il quadro economico, mentre tutta la restante documentazione è acquisita agli atti della Struttura proponente;

Eseguite quindi da parte del Rup la verifica ex articolo 26 comma 6 lett. d) del suddetto decreto e la successiva validazione ivi allegate sub D) ed E) ;

Preso quindi atto del contratto normativo di accordo quadro per la Regione Liguria stipulato in data 13.4.2021 dal Commissario Straordinario per l'emergenza Dott. Domenico Arcuri, per il sub lotto prestazionale 1 nell'Area Territoriale di Genova, per l'affidamento, a seguito del suddetto

provvedimento del 28 ottobre 2020, di lavori, con l'offerta di ribasso unico del 6,000 % , al Raggruppamento temporaneo AEC COSTRUZIONI SRL, con sede legale Modena (MO) Viale Marcello Finzi 597, iscritta nel Registro delle Imprese di Modena al n. 01412220368, Codice fiscale/ Partita IVA 01412220368, quale consorzio e l'impresa SIRAM SPA con sede legale in Milano (MI) Via Anna Maria Mozzoni 12 iscritta nel Registro delle Imprese di Milano -Monza Brianza -Lodi al n.08786190150, Codice fiscale/ Partita IVA 08786190150, quale mandante;

Considerato da parte del Direttore proponente, in qualità di Rup in possesso dei requisiti indicati dalle Linee Guida n.3 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), di incaricare a supporto amministrativo -in attuazione del capitolo 2.1 delle predette Linee Guida- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale responsabile del procedimento istruttorio per la presente fase endoprocedimentale ;

Visti il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 s.m.i. e le L. R. n.10 del 8.2.1995 e n.41 del 7.12.2006 ;

Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Tecnico - Amministrativo;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l'ambito di competenza;

DELIBERA

1. di prendere atto del contratto normativo di accordo quadro per la Regione Liguria stipulato dal Commissario Straordinario per l'emergenza Dott. Domenico Arcuri, per il sub lotto prestazionale 1 nell'Area Territoriale di Genova, per l'affidamento di lavori, con l'offerta di ribasso unico del 6,000 % al Raggruppamento temporaneo AEC COSTRUZIONI SRL, con sede legale Modena (MO) Viale Marcello Finzi 597, iscritta nel Registro delle Imprese di Modena al n. 01412220368, Codice fiscale/ Partita IVA 01412220368 quale capogruppo e l'impresa SIRAM SPA con sede legale in Milano (MI) Via Anna Maria Mozzoni 12 iscritta nel Registro delle Imprese di Milano- Monza Brianza -Lodi al n.08786190150, Codice fiscale/ Partita IVA 08786190150 quale mandante;

2. di avvalersi, per far fronte all'emergenza sanitaria del COVID-19, dei contratti quadro definiti dal Commissario straordinario, in attuazione del disposto contenuto nel Decreto del Commissario Delegato n.1/2020 del 14.10.2020 relativo al Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Liguria ;

3. di disporre, ai sensi dell' articolo 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni") e dell' articolo 14 del Disciplinare di gara, in attuazione delle modalità indicate nella nota prot.1634 del 02.11.2020 del predetto Commissario, la stipulazione dell'ordine di acquisto (ODA) e la consegna dei lavori in via d'urgenza al suddetto Raggruppamento temporaneo con l'offerta di ribasso unico del 6,000 %, in approvazione della suddetta progettazione esecutiva a seguito della validazione progettuale ad opera del Rup allegata sub D), per la realizzazione dei lavori del nuovo impianto di ventilazione per la messa in pressione negativa di alcuni spazi presso l'Edificio DEA dell'Ospedale Villa Scassi di Genova;

4. di confermare quale Responsabile unico del procedimento (Rup) il Direttore proponente ing. Marco Bergia Boccardo, delegandolo a stipulare, in nome e per conto dell'Azienda, sia il relativo ordine di acquisto (ODA) consegnando, per far fronte all'emergenza sanitaria del COVID-19, in via d'urgenza i lavori prima della stipula dell'Appalto Specifico, sia il contratto per l'Appalto Specifico;

5. di dare quindi atto che la spesa per i lavori, al netto del ribasso di gara, pari ad euro 432.100,74 (I.V.A. esclusa), rientra nel quadro economico di progetto ed è ricompresa

nell'autorizzazione 765 a valere sul conto 010.055.005 assunta nella determinazione n. 2329 del 25.11.2021 del Dirigente proponente;

6. di demandare alla Struttura Complessa proponente l'inserimento dell'accordo quadro in oggetto all'interno della Programmazione Triennale dei lavori pubblici ex art. 21 comma 3 D. Lgs. 50/2016 s.m.i;

7. di dare atto che l'originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della ASL3;

8. di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale aziendale, sottosezione "Bandi di gara e contratti" ex art.23 comma 1 D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012;

9. di dare atto che la presente deliberazione è composta da nove pagine e da cinque Allegati: sub A) capitolato speciale di sessantuno pagine, sub B) schema di contratto di trenta pagine, sub C) quadro economico di due pagine, sub D) verbale di verifica progettuale di una pagina e sub E) validazione del Rup di una pagina per un totale di centoquattro pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Rosa PLACIDO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

IL DIRETTORE
RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
(Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S. C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

MB/mc
(Marco Carbone)

ASL 3 GENOVESE

OSPEDALE VILLA SCASSI

Lavori di realizzazione di nuovo impianto di ventilazione per consentire la messa in pressione negativa di alcuni spazi presso il DEA di Villa Scassi

COMMITTENTE:

direttore generale:
Dott. Carlo Luigi Bottaro

direttore sanitario:
Dott.ssa Marta Caltabellotta

responsabile del procedimento:
Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo

PROGETTISTI:


progetto architettonico:
arch. ANDREA TADDIA
TADDIA ANDREA GIUSEPPE
ARCHITETTO
10018

progetto impianti meccanici ed elettrici:
ing. ROBERTO TADDIA

ing. ALESSANDRO ZICHI



Alessandro Zichi



3				
2				
1				
0	01/04/2021	Emissione	FS	RT
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato



Milano - Via Lampedusa, 13
Tel. 02/45490600 Fax 02/45490601

Elaborato N.

G-042

Oggetto

ELABORATI GENERALI
PROGETTO ESECUTIVO

Scala

Data

01/04/2021

Descrizione

Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa

Commessa

Nome File

E0630-G-042-0-Csa



ASL 3 – Sistema Sanitario Regione Liguria

Dipartimento Tecnico-Amministrativo/Area Tecnica

C.so Scassi, 1 – Genova

**Lavori : Realizzazione di un nuovo impianto di ventilazione per la messa
in pressione negativa di alcuni spazi presso il Padiglione DEA**

CIG _____

Progettisti incaricati:

Sommario

1. Riferimenti normativi	4
Capo 1 - Definizioni, natura e oggetto dell'appalto	4
Art. 1. Oggetto dell'appalto	5
Art. 2. Ammontare dell'appalto	6
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto	6
Art. 4. Categorie dei lavori	7
Art. 5. Tabella Categorie e cauzioni	8
Capo 2 – disciplina contrattuale	10
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	10
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto	10
Art. 8. Conoscenza delle condizioni d'appalto	10
Art. 9. Diritto di subentro	12
Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	12
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	13
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini	14
Capo 3. Termini per l'esecuzione	14
Art. 13. Consegna e inizio dei lavori	15
Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori	15
Art. 15. Proroghe	16
Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori	16
Art. 17. Sospensioni ordinate dal Responsabile del Procedimento	17
Art. 18. Penali in caso di ritardo	18
Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore	18
Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione	19
Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	20
Capo 4. Contabilizzazione dei lavori	21
Art. 22. Lavori a corpo	21
Art. 23. Eventuali lavori a misura	22
Art. 24. Eventuali lavori in economia	22
Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	22
Art. 26. Valutazione della qualità delle opere	22
Capo 5. Disciplina economica	23
Art. 27. Pagamenti in acconto	23
Art. 28. Pagamenti a saldo	24
Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	25
Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo	25
Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	26

Art. 32. Anticipazione del prezzo	26
Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	26
Capo 6. Disposizioni per l'esecuzione	26
Art. 34. Variazione dei lavori.....	26
Art. 35. Variazioni per errori od omissioni progettuali.....	27
Art. 36. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	29
Capo 7 - Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro	29
Art. 37. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza.....	29
Art. 38. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere.....	31
Art. 39. Piano di sicurezza e di coordinamento	31
Art. 40. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.....	31
Art. 41. Piano operativo di sicurezza	32
Art. 42. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	32
Art. 43. Obblighi in capo all'Appaltatore in materia di antimafia	33
Capo 8 - Disciplina del subappalto	33
Art. 44. Subappalto.....	33
Capo 9 - Controversie, manodopera, esecuzione d'ufficio	34
Art. 45 Contestazioni e Riserve	34
Art. 46. Accordo bonario e transazione.....	35
Art. 47. Definizione delle controversie	36
Art. 48. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	36
Art. 49. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	37
Art. 50. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....	38
Capo 10 – Disposizioni per l'ultimazione	41
Art. 51. Ultimazione dei lavori e manutenzione	41
Art. 52. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	42
Art. 53. Presa in consegna dei lavori ultimati	42
Capo 11 – Norme ulteriori.....	44
Art. 54. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	44
Art. 55. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	55
Art. 56. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.....	56
Art. 57. Terre e rocce da scavo	57
Art. 58. Custodia del cantiere	57
Art. 59. Cartello di cantiere	57
Art. 60. Tracciabilità dei pagamenti.....	58
Capo 12–Privacy.....	59
Art. 61 Privacy	59

1. Riferimenti normativi

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- Articoli del DPR 207/10 s.m.i. che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;
- Capitolato generale d'appalto: il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (per la sola parte tuttora vigente);
- D.M. Ambiente Tutela del territorio e del Mare 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici";
- D. Lgs. 81/2008 s.m.i: il Decreto n. 81 del 2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- D.M. 49/7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture : Regolamento recante "Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione";
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva o "D.U.R.C."): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso Decreto Legislativo, nonché dall'articolo 2 del Decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché all' articolo 196 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
- Decreto Legge 18 aprile 2019 n° 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019 n° 55
- D.L. 76/2020 (Semplificazioni) convertito in Legge 120/2020

PARTE PRIMA: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

TITOLO 1-DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI

Capo 1 - Definizioni, natura e oggetto dell'appalto

DEFINIZIONI

I termini che seguono, dovunque usati nel presente Capitolato e in ogni altro documento contrattuale, indicheranno rispettivamente:

- **Appaltatore:** il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di assegnazione dell'Appalto, cui viene affidato l'incarico della costruzione ed esecuzione di tutte le opere illustrate e definite nei documenti contrattuali.
- **Ausiliari dell'Appaltatore:** a prescindere dalla espressa indicazione come tali, sono ausiliari dell'Appaltatore tutti i soggetti (quali ad esempio i professionisti, i prestatori di lavoro autonomo e subordinato, i dipendenti in genere, i subappaltatori, i fornitori, ecc.), che comunque intervengono o si inseriscono, anche occasionalmente nell'esecuzione dell'opera per mero fatto, nell'interesse

dell'Appaltatore e/o degli ausiliari di Lui, ovvero i soggetti dei quali sia l'Appaltatore stesso, sia i suoi ausiliari comunque si valgano nell'adempimento delle obbligazioni assunte.

- **Capitolato d'Appalto (C.A.):** il presente documento.
- **Committente o Stazione Appaltante:** ASL 3 GENOVESE – P.O. Villa Scassi
- **Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE):** la persona fisica incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.
- **Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP):** la persona fisica incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.
- **Collaudatore/i (Co):** I soggetti designati dal Committente e da questo retribuiti, con l'incarico di verificare sia durante il corso dei lavori che al loro compimento, che gli stessi siano stati eseguiti in conformità dei documenti contrattuali e delle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e con le modalità descritte al Titolo X del D.Lgs. 207/2010 s.m.i..
- **Direttore dei Lavori (D.L.):** Il soggetto incaricato dal Committente, a cui competono i compiti di Direzione Lavori a norma dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
- **Direttori Operativi (D.O.):** i componenti dello staff di supporto tecnico-amministrativo de lDirettore dei Lavori, con le funzioni previste dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
- **Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.):** il soggetto che assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere e che è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori. Tale soggetto sarà il diretto interlocutore del Direttore dei Lavori e dovrà essere in possesso di un titolo di studio di livello almeno pari a quello del Direttore dei Lavori.
- **Direttore Tecnico (D.T.):** il soggetto che assicura il coordinamento di più cantieri compresenti nel medesimo sito.
- **Giorni di calendario o solari:** i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo" avranno il significato di "giorni di calendario".
- **Elaborati Progettuali Esecutivi o Progetto Esecutivo:** l'insieme degli elaborati (disegni, relazioni tecniche, armature, schemi, cronoprogrammi, note tecniche, ecc.) sviluppati dal progettista incaricato.
- **Opere:** l'oggetto del contratto incluso ogni onere necessario per dare l'opera completa e finita a regola d'arte nel rispetto dei requisiti contrattuali.
- **Progettisti:** Raggruppamento temporaneo Mythos Consorzio Stabile S.C.A.R.L. come mandatario, Alessandro Zichi come mandante e Michelangelo Di Gioia come mandante;
- **Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):** Il rappresentante della Stazione Appaltante delegato alla vigilanza dell'Appalto, Ing. Marco Bergia Boccardo.

Art.1. Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento è così individuato:

Denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: **Lavori di realizzazione di un nuovo**

impianto di ventilazione per la messa in pressione negativa di alcuni spazi presso il Padiglione DEA

Ubicazione: Piano terra OBI – Piano secondo Terapia sub Intensiva – copertura Padiglione DEA

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, al progetto esecutivo e relativi calcoli, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n.136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo lordo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavoro a corpo	€ 443.857,68
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza D.Lgs. 81/08 s.m.i.	€ 14.874,52
A	TOTALE APPALTO(1+2)	€ 458.732,20

2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale (sei per cento) offerto dall'appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1 per un importo ridotto ad euro **417.226,22**, relativo all'esecuzione del lavoro a corpo.
3. Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n.81 del 2008, che resta fissato nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato **“a corpo”**. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2,

commi 2 e3, del presente Capitolato speciale.

3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'articolo106del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i., ed estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all'articolo 24.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo2, commi 2 e 3.
5. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione Appaltante.

Art. 4. Categorie dei lavori

Ai sensi dell'articolo 61 d.P.R. n. 207 del 2010 e del D. Lgs.n°50 del 2016, e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente «OS 28 » classe I (IMPORTO MAGGIORE DELLE OPERE).

Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale.

I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

L'importo complessivo stimato dell'appalto è pari ad € 458.732,20 di cui € 443.857,68 (euro quattrocentoquarantatremilaottococinquantesette//68) è l'importo lordo dei lavori "a corpo" posto a base di gara e € 14.874,52 (quattordicimilaottococettantaquattro//52) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Lavori, forniture, noli e prestazioni saranno valutati "a corpo e a misura" facendo riferimento ai prezzi unitari del computo metrico estimativo e al capitolato speciale d'appalto.

L'appalto avrà una durata di 270 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna dei lavori da suddividere in 3 fasi: 1° fase copertura e, secondo l'andamento della pandemia da Covid-19, le successive 2 fasi (2° fase piano secondo e 3° fase piano terra) avranno una durata ciascuna di 90 giorni.

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e conformemente all'allegato "A" del medesimo predetto decreto, i suddetti lavori sono classificati nelle seguenti categorie/classifiche:

Art. 5. Tabella Categorie e cauzioni.

lavorazione	categoria e classifica	importo (euro) I.V.A. esclusa oneri della sicurezza esclusi,	Qualificazione obbligatoria	%	indicazioni speciali	
					prevalente o scorporabile	subappaltabile
Impianti Meccanici	OS28 /I	223.309,45	SI	19.35%	prevalente	SI (nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto)
Impianti elettrici	OS 30/I	99.883,85	NO	31.01%	scorporabile	
Opere edili	OG 1/I	120.664,38	NO	45.33%	scorporabile	
TOTALE		443.857,68		30,00%		

La quantificazione del costo della manodopera come dai documenti di progetto è pari al 30%.

Tutti gli importi di cui sopra, ad esclusione degli oneri di sicurezza, sono soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi dell'articolo 10 del Disciplinare di gara di Invitalia, sarà richiesta cauzione definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. pari al 10 % (un decimo) dell'importo contrattuale in considerazione del fatto che l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta del sei per cento di ribasso.

Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione del contratto mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da Istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per la fine del contratto; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante.

Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante, non si procederà alla stipulazione del contratto.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dalla vigente normativa.

L'Ente Appaltante può avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante il contratto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

La cauzione è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi Atti di Sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli

importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

L'Aggiudicatario è altresì obbligato ex art.103 comma 7 D. Lgs. 50/2016 s.m.i, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualunque causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione dell'ultimo Certificato di Collaudo.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione dell'ultimo Certificato di Collaudo; le stesse polizze devono essere riferite all'oggetto del contratto e recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Aggiudicatario.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti e deve prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata di importo non inferiore ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) e deve:

- prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'Impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
- prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto e gli Ordini di Lavoro anche ai sensi dell'articolo 1665 del Codice Civile;
- trattandosi di lavori riconducibili alla fattispecie di lavori di manutenzione, tali da coinvolgere o interessare in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata deve comprendere, oltre all'importo dei lavori incrementato dell'I.V.A., l'importo del valore delle predette preesistenze, già stimato e quantificato in ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) e deve:

- prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell'Impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione Appaltante;
- prevedere la copertura dei danni biologici;

- prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori, dei Coordinatori per la Sicurezza e dei Collaudatori in corso d'opera.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Essendo l'Aggiudicatario un'Associazione Temporanea di concorrenti si applica l'art. 103 comma 10 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Alla data dell'emissione dell'ultimo Certificato di Collaudo, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Si applica l'art. 103 comma 6 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

L'Aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle polizze almeno 10 giorni prima della formale consegna dei lavori.

Capo 2 – disciplina contrattuale

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 ss. del codice civile, ai fini dell'interpretazione del presente Capitolato, valgono i criteri di seguito riportati:
 - a) l'uso del genere maschile o femminile, della forma singolare o plurale delle parole non limita le disposizioni del Contratto;
 - b) qualsiasi riferimento al Contratto, salva diversa specificazione, si intende formulato anche ai documenti ad esso allegati;
 - c) qualsiasi riferimento al Contratto si intende formulato con riguardo ai documenti che lo compongono come, di volta in volta, emendati;
 - d) le intestazioni dei Capi, titoli, sezioni ed articoli hanno la sola funzione di agevolare la consultazione e non possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto delle clausole.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Per il presente articolo si rimanda allo schema di contratto.

Art. 8. Conoscenza delle condizioni d'appalto

1. Con la presentazione e sottoscrizione dell'offerta l'Appaltatore conferma e riconosce, a tutti gli effetti di legge e di contratto, di:

- a) aver esaminato il presente Capitolato d'Appalto;
 - b) aver esaminato tutti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto esecutivo , che fanno parte integrante e sostanziale dell'appalto, ritenendoli esaurienti e tali
 - c) aver preso conoscenza delle opere oggetto dell'intervento;
 - d) aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli anche in considerazione della quota altimetrica a cui si opera nonché ambientali che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;
 - e) aver preso visione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
 - f) aver attentamente visitato i siti interessati dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni su cui dovranno eseguirsi i lavori;
 - g) aver effettuato la ricognizione dei luoghi, con particolare riferimento dell'esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali scavati anche in funzione delle lavorazioni adottate;
 - h) aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di consistenza dell'area;
 - i) avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
 - j) aver basato l'offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attività di demolizione, di escavazione e di movimentazione dei materiali quali il rischio amianto, il rischio di inquinamento della pavimentazione, del suolo e sottosuolo, inquinamento dell'aria e acustico, e quindi di doverne attuare il monitoraggio in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui ci si venga a trovare il cantiere, dovendone ovviamente adeguare le modalità di lavorazione (adeguamento di tutti i dispositivi di protezione sia del personale sia dell'ambiente interno ed esterno);
 - k) avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
2. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali condizioni, informazioni e descrizioni.
 3. L'Appaltatore con la stipula del contratto attesta di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori, secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi e nei tempi contrattuali previsti.
 4. La lingua ufficiale dell'appalto è l'italiano; tutta la documentazione, compresa quella di carattere tecnico, deve essere redatta nella medesima lingua. Le comunicazioni (scritte e/o

verbali) tra i tutti soggetti che intervengono nell'appalto (Stazione Appaltante, Appaltatore e i suoi rappresentanti, imprese subappaltatrici e fornitrici, Direttore dei Lavori e Direzione Lavori, Coordinatore per la sicurezza, ecc.) dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.

5. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Diritto di subentro

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore e/o di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. L'Appaltatore nomina, anteriormente alla consegna dei lavori, un proprio direttore tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente, dandone notizia mediante comunicazione riferita a mezzo posta elettronica certificata alla Stazione Appaltante. Il direttore tecnico assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzione dell'appalto e deve essere munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura speciale con sottoscrizione autenticata, che l'Appaltatore deve consegnare in copia conforme all'originale al Direttore dei Lavori al momento della consegna dei lavori. Qualora l'Appaltatore non ottemperi a dette prescrizioni, il Committente non procede alla consegna dei lavori.
4. Il direttore tecnico è, inoltre, responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all'organizzazione dei cantieri e all'esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità. A tale fine, il direttore tecnico assume – in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale – tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell'Appaltatore da questi delegate. Rimane fermo l'obbligo dell'Appaltatore di svolgere attività di controllo sull'esercizio delle competenze delegate nonché l'esercizio diretto – da parte dell'Appaltatore – di quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente

delegate.

5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. L'Appaltatore - anche tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato - può nominare, con le stesse modalità di cui al comma 3 del presente articolo, uno o più direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del direttore tecnico.
7. Il Committente è in facoltà di rifiutare, per giustificati motivi, il direttore tecnico ovvero il/ i direttore/i di cantiere nominati dall'Appaltatore ovvero di esigerne la sostituzione.
8. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3, 4 o 6, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui ai commi 3, 4 o 6 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, l'Appaltatore deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità anche in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano l'articolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e gli articoli 16 e 17 del D.M. n. 145/2000.
I lavori saranno eseguiti mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi, durante tutto il ciclo di vita dell'opera, al D.M. Ambiente Tutela del territorio e del Mare 11 ottobre 2017" con particolare riferimento alle Specifiche tecniche ed alle Clausole contrattuali previste agli articoli 2.3, 2.4, 2.5 e 2.7 dello stesso Decreto per quanto applicabili.
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 s.m.i., nonché alle specifiche del progetto esecutivo ed alle prescrizioni del Direttore dei Lavori.
4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «*Norme tecniche per le costruzioni*» approvate con il Decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 20 febbraio 2018).

5. Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato, trovano applicazione le disposizioni stabilite in materia dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge e/o regolamentari, nonché dalle eventuali disposizioni di natura tecnica.
6. Le disposizioni di cui al presente Capitolato debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.
7. Sostanze pericolose: Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente:
 1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso.
 2. sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso;
 3. sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo:
come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);
per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331);
come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2 (H400, H410, H411);
come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H371, H372, H373).

Per quanto riguarda la verifica del punto 1, l'appaltatore deve presentare dei rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.

Per la verifica dei punti 2 e 3, l'appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto degli stessi. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle Schede di Sicurezza messe a disposizione dai produttori.

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n.1182.

Capo 3. Termini per l'esecuzione

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 39 del presente capitolato e ne comunica l'esito al Direttore dei Lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. La consegna dei lavori di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, avverrà secondo le modalità di legge con apposito verbale di consegna anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione. Le aree saranno pertanto nella disponibilità dell'Appaltatore che procederà all'esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dal piano di cantierizzazione che dovrà essere compatibile con la fruizione da parte degli utenti delle aree in oggetto.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il termine per ultimare i lavori posto a base di gara è fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; il Cronoprogramma dei lavori di cui al successivo art. 19 del presente Capitolato d'Appalto è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative

condizioni climatiche, che, pertanto, sono da ritenersi inclusi nei tempi di cui al comma 1. Inoltre nel tempo preventivato al comma 1 si è tenuto in considerazione dei giorni necessari per l'approvvigionamento dei materiali.

3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Cronoprogramma dei lavori di cui al successivo art. 19 del presente Capitolato d'Appalto. Le fasi di esecuzione previste sono 3 di cui la prima può essere iniziata in tempi brevi in quanto comprende le installazioni sulla copertura mentre le altre due fasi sono corrispondenti : 2 fase piano secondo e 3 fase piano terra. La seconda e la terza fase sono condizionate dall'andamento della pandemia COVID-19.
4. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 15. Proroghe

1. Se l'Appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al precedente articolo 14, può chiedere la proroga del predetto termine, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata, anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al Responsabile del Procedimento, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al Responsabile del Procedimento questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto della Stazione Appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il Responsabile del Procedimento può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavori se questo è difforme dalle conclusioni del Responsabile del Procedimento.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del Responsabile del Procedimento entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 comporta e costituisce il rigetto della richiesta.
7. La concessione di una proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione Appaltante.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in tutti i casi in cui ricorrano circostanze

speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche il verbale di ripresa dei lavori deve essere tempestivamente redatto dal direttore dei lavori e inviato al RUP ai sensi dell'art. 107 del Codice, non appena siano venute a cessare le cause della sospensione; tale verbale, sottoscritto anche dall'esecutore, reca l'indicazione del nuovo termine contrattuale.
3. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e la Stazione Appaltante non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore stesso può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1 e 3 o di cui al successivo art. 17, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
5. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal Responsabile del Procedimento

1. Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 1,0 per mille dell'importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi ai sensi del precedente articolo 13 comma 2 oppure comma 3;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi del precedente articolo 13, comma 4;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di opere non accettabili o danneggiate.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2 è disapplicata se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori di cui all'articolo 14.
4. La penale di cui al comma 2, lettera a, b e c, è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al Responsabile del Procedimento da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispose e consegna alla direzione lavori un proprio cronoprogramma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte

imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale cronoprogramma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il cronoprogramma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il cronoprogramma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) Per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) Per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 comma 1 del Decreto n.81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato e aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell' inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessari e al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal Servizio Prevenzione e Sicurezza dell'ASL competente e/o dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n.81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante (es. interferenze), se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Fermo restando le vigenti disposizioni in materia di risoluzione contrattuale ed in particolare in materia di LL.PP. previsti dal d.lgs. 50/2016 s.m.i., per le ulteriori specifiche si rimanda all'articolo 50 del presente Capitolato ed allo schema di contratto.

Capo 4. Contabilizzazione dei lavori

Art. 22. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal Contratto e secondo quanto previsto negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore è tenuto a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
4. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del presente Capitolato, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all'articolo 4, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 184 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i., per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al Direttore dei Lavori. Tuttavia, il Direttore dei Lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

Art. 23. Eventuali lavori a misura

1. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 36 o 37 e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del D.P.R. n.207 del 2010, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 38, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

1. Non sono previsti lavori in economia.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non si darà luogo all'accreditamento in contabilità dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.

Art. 26. Valutazione della qualità delle opere

1. La qualità delle opere ai fini dell'applicazione o meno di riduzioni di compenso sarà valutata dal Direttore dei Lavori, con attrezzature specializzate, usate direttamente o da società esperte nell'effettuazione di dette misure, sulla base delle indicazioni di valutazione contenute nelle Norme Tecniche di Costruzione, nelle norme UNI/EN e d'incoerenza con quanto previsto nel presente Capitolato e nel Progetto definitivo ed esecutivo.
2. Qualora nel corso dei lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse da quelle indicate nelle Norme tecniche, ma maggiormente valide per la misurazione della qualità, il Direttore dei Lavori potrà usare queste attrezzature o metodologie senza che l'Appaltatore possa obiettare alcunché nelle eventuali riduzioni di prezzo che conseguiranno

ai dati misurati.

3. Qualora si evidenziassero situazioni che, pur non pregiudizievoli per la stabilità e la sicurezza delle opere, dovessero comportare una riduzione qualitativa delle stesse (in termini di durabilità e di maggiori costi di manutenzione) l'Appaltatore dovrà produrre, a sue cure e spese, al Direttore dei Lavori un progetto di risanamento delle opere, che dovrà essere approvato dal Responsabile del Procedimento. Il progetto dovrà contenere la valutazione del minor valore delle opere per effetto della minor qualità delle stesse, sia prima degli interventi di risanamento che successivamente alla esecuzione degli stessi. Di tali differenze si terrà conto nella contabilizzazione delle opere risultate difettose.

Capo 5. Disciplina economica

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22,23,24 e 25, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2 ed al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad euro 200.000,00 (duecentomila//00), al netto dell'anticipazione.
2. Ai sensi dell'art.30, comma 5 del D.Lgs.50/2016 s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale,sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni per il pagamento:
 - a) il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) I Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
5. Sei lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non di pendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma
6. Nel SAL deve essere recuperata l'anticipazione del 20%;
7. Quando i lavori eseguiti raggiungono un importo pari al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto. La somma dell'importo di tale stato di avanzamento con gli importi di tutti gli stati di avanzamento precedenti non può essere superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale. Non può più essere emesso alcun stato di avanzamento, quindi, quando è stato raggiunto il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale. L'importo

residuo dei lavori, che viene definito come rata di saldo e che equivale al 10% dell'importo contrattuale, è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del successivo articolo 28. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo dei successivi atti aggiuntivi.

8. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
- a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore;
 - b) agli adempimenti di legge in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all' articolo 63 del presente Capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n.602 del 1973, introdotto dall'articolo 2 comma 9, della legge n.286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia in adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m.18 gennaio 2008, n.40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
10. Il pagamento dei subappaltatori è a carico dell'Appaltatore, nei limiti e termini previsti dalla norma, fatto salvo quanto previsto dall'art.105, comma 13 del D. Lgs.50/2016 e in Contratto.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertate proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva e derogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27 comma 2 del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. L'importo della rata di saldo terrà conto delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo, delle ritenute che la Stazione Appaltante riterrà opportune così come motivate nell'atto di approvazione del certificato di collaudo medesimo o delle eventuali penali per ritardata esecuzione dei lavori.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 27, commi 7 e 8.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi **30 (trenta)** giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi del precedente articolo 35 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti gli interessi previsti dalla normativa vigente.
1. Non sono dovuti interessi per i primi **30 (trenta)** giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

- i. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28 per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, di cui al D.Lgs. n.231/2002 e s.m.i.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 32. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs.50/2016 s.m.i., è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è erogata nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo inizio dei lavori.
2. L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione dei lavori, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Per il presente articolo si rimanda allo schema di contratto.

Capo 6. Disposizioni per l'esecuzione

Art. 34. Variazione dei lavori

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti in corso d'opera che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente in particolare dall'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs.50/2016 s.m.i..
2. La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sotto scrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.
3. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel

quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione. In particolare, il RUP deve darne comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione Appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

4. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice.
5. La stazione Appaltante può disporre varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto. Tale facoltà, tuttavia, deve essere comunicata all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo.
6. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'articolo 5, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
7. Ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. e) del D. Lgs.50/2016s.m.i., sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art.106 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.
8. La variante deve comunque comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di ordinamento di cui all'articolo 41, con i relativi costi non assoggettati a ribasso ed all'articolo 43.

Art. 35. Variazioni per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'articolo 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il contratto potrà eventualmente essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura di gara, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
 - b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato

sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

2. Ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. la stazione Appaltante potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, nel caso in cui le modificazioni al punto 1 comportino il superamento delle soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b).
3. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 36. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.
2. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
 - a) desumendoli dal prezzario regionale vigente;
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
3. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione Appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Capo 7 - Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

Art. 37. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90 comma 9 e dell'allegato XVII al D.Lgs.n.81/2008 s.m.i., l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) Una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto 81 del 2008 s.m.i., se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e la valutazione dei rischi può essere

autocertificata

- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. nonché, nelle more dell'attivazione del "sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi" di cui all'art. 27 del D. Lgs. 81/08 s.m.i.;
 - g) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. lgs. 81/2008 s.m.i di macchine, attrezzature e opere provvisoriale;
 - h) elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
 - i) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
 - j) nominativo(i) del(i) rappresentante(i) dei lavoratori dell'impresa subappaltatrice per la sicurezza;
 - k) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.lgs. 81/2008 s.m.i.;
 - l) Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola dell'impresa subappaltatrice e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.lgs. 81/2008 s.m.i.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
- a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'art. 1 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento;
 - d) il piano operativo di sicurezza.
3. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori e dalle eventuali altre imprese "esecutrici";
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89 comma 1 lettera i), del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. L'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i.

5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
6. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l'inadempimento dell'Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 38. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) Ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15,17,18 e 19 del Decreto n.81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n.81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 39, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 41,42,43 o 44.

Art. 39. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n.81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n.81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 42.

Art. 40. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) Per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e alla propria offerta oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di

vigilanza;

- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
 3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
 5. Nei casi di cui al comma 1 lettera b), se l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporta maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 41. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1 lettera h), del Decreto n.81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n.81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti, l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici e dalle eventuali altre imprese "esecutrici", nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 39.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
4. Ai sensi dell'articolo 96 comma 1-bis del Decreto n.81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire (senza posa in opera) materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n.81 del 2008.

Art. 42. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del

Decreto n.81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici e dalle eventuali altre imprese "esecutrici" compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori e con le altre eventuali imprese "esecutrici" per gli adempimenti, da parte di questi, degli obblighi di sicurezza.

Art. 43. Obblighi in capo all'Appaltatore in materia di antimafia

1. L'appaltatore è obbligato a fornire al Responsabile del Procedimento, per tramite del DL e del CSE, i dati relativi alle presenze in cantiere di imprese, operai e mezzi operatori, con riferimento all'impresa appaltatrice, ai subappaltatori, ma anche ai sub-contratti di nolo e/o fornitura (ivi compresi, quindi, anche i vettori che per conto dei fornitori accedono al cantiere).
2. I dati raccolti dall'appaltatore dovranno essere trasmessi dal Direttore Lavori all'Ente Appaltante, mediante moduli appositamente forniti da quest'ultima in formato Excel, con tempestività e con cadenza almeno settimanale.

Capo 8 - Disciplina del subappalto

Art. 44. Subappalto

1. Il subappalto è disciplinato dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
2. Le lavorazioni sono subappaltabili in misura non superiore al 40 % dell'importo contrattuale.
3. Il subappalto o il cottimo sono consentiti a condizione che il concorrente abbia indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. L'impresa aggiudicataria, qualora successivamente affidi dei lavori o parti di opere in subappalto o a cottimo, ferma restando la necessità dei presupposti e degli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla stazione Appaltante la quale provvede al rilascio della stessa entro 30 giorni; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende

concessa.

4. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei limiti del contratto di subappalto e ove previsto dalla norma.
5. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Capo 9 - Controversie, manodopera, esecuzione d'ufficio

Art. 45 Contestazioni e Riserve

Il Direttore dei lavori comunica al Rup eventuali contestazioni dell'impresa affidataria su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori.

In tali casi il Rup convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il Rup comunica la decisione assunta all'impresa affidataria, la quale ha l'obbligo di uniformarsi salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In questo ultimo caso, copia del verbale è comunicata all'impresa affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il verbale, che è inviato al Rup con le eventuali osservazioni dell'impresa affidataria. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Se l'impresa affidataria firma il registro di contabilità con riserva, il Direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'impresa affidataria; in mancanza il Direttore dei lavori è responsabile per le somme che, per tale negligenza, la Stazione appaltante deve riconoscere all'impresa affidataria. Le riserve, quantificate in via definitiva dall'impresa affidataria, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro di contabilità è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Art. 46. Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'articolo 205 del D.Lgs.50/2016 s.m.i, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2a 6.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione Appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta

in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione Appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere adito il giudice ordinario.

Art. 47. Definizione delle controversie .

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 47 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta in via esclusiva ed inderogabile all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Genova ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Nelle more di un eventuale giudizio, l'Aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere o rifiutarsi di effettuare i lavori e gli interventi relativi al contratto.

Art. 48. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini egli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 30 c. 6 del D. Lgs. 50 del 2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del decreto stesso, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindi giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento

diretto ai sensi dell'articolo 105.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari esimili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 49. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento generale e dell'articolo 31, comma 3, della legge n.98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 50. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del d. lgs. 50 del 2016 s.m.i., le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. 50/2016;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs.50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
2. il contratto pubblico è risolto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di

qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs.50 del 2016 s.m.i..
3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
 4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
 5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
 6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
 7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
 8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del d.lgs. 50/2016 ovvero interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato all'originaria gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione Appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
10. La Stazione Appaltante è in diritto di risolvere il contratto, quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate.
11. Il contratto dovrà, inoltre, intendersi risolto "ipso iure", previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all'Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
- a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a venti giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
 - b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte dell'Impresa delle norme sul subappalto;
 - c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori o della normativa sui piani di sicurezza di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
 - e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente contratto senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
 - f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
 - g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione del contratto tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
 - h) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
 - i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'articolo 103 di cui al Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i;
 - k) qualora, nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% dell'importo netto contrattuale;

l) qualora ci sia inadempimento ai punti da a) a f) disposti nell'articolo del presente capitolato sulla Privacy.

In casi di risoluzione come sopra previsti, l'Aggiudicatario sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose derivabili e la Stazione Appaltante potrà procedere all'incameramento dell'importo della cauzione a titolo di penale.

12. Tutti gli articoli del presente Capitolato devono intendersi e considerarsi univoci, correlativi ed inscindibili; costituiscono parte sostanziale del contratto e hanno separatamente piena efficacia nel caso di loro inadempimento e della loro violazione, per l'esercizio della facoltà di risoluzione del contratto da parte del Committente.

Inoltre, l'Amministrazione Appaltante intende avvalersi della facoltà di rescindere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo, ai sensi delle disposizioni presenti nell'art. 1671 c.c. ed art.109 del Codice Contratti. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

13. L'Amministrazione può dichiarare senz'altro sciolto il contratto, mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Aggiudicatario, o di uno o più soci della ditta, in caso di società. In questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Aggiudicatario, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.

14. L'Amministrazione ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale, ai sensi degli articoli 48 commi 17 e 18 e 110 comma 5 D. Lgs. 50/2016 s.m.i in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o dell'Impresa mandate, ovvero in entrambi i casi, qualora si tratti di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, o in caso di fallimento di una delle imprese mandanti, ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare.

Capo 10 – Disposizioni per l'ultimazione

Art. 51. Ultimazione dei lavori e manutenzione

1. Al termine dei lavori e inseguito a richiesta scritta dell'appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto

esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale. L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all'articolo 22, comma 5; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il collaudo di cui all'articolo 53, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28.

Art. 52. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 102, commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Per i contratti pubblici di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori; la vigente norma prevede che fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 102, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. L'impresa appaltatrice dovrà effettuare in merito alle guaine utilizzate per i manti di impermeabilizzazione delle coperture il collaudo elettrico ad alta tensione per garantire la corretta messa in opera delle stesse e per evitare problemi gestionali e di fruibilità dell'impianto.

Art. 53. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio

CAPITOLATOSPECIALE D'APPALTO

fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Capo 11 – Norme ulteriori

Art. 54. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente Appaltante, Installazione di mezzi di sollevamento quali gru, autogru se non previsti negli oneri del PSC;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - d) il prelievo, il confezionamento e la conservazione dei provini e dei campioni oggetto di prove certificate in laboratorio autorizzato (art. 20 L. 1086/71) sotto il coordinamento della Direzione Lavori; per i materiali in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso in base alle norme UNI EN 12390:2002 e per le strutture metalliche in base alle norme UNI EN 10002/2004 nonché in conformità con le NTC DM 17/01/2018 e la L.1086/71. Per i provini di calcestruzzo il confezionamento dovrà avvenire preferibilmente in casseforme metalliche o in resina al fine di assicurare le tolleranze dimensionali prescritte. Ciascuno dei suddetti provini e campioni dovrà essere contrassegnato con idonea etichettatura indelebile riportante una sigla identificativa e sarà accompagnato dal relativo verbale di prelievo sottoscritto dalla Direzione Lavori e dell'appaltatore. Rimane l'obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto. L'onere per l'esecuzione delle prove certificate in laboratorio autorizzato dei suddetti provini e campioni è a carico dell'Appaltatore;

- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere; l1) le spese per segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. n. 285/1992 s.m.i. e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e circolari complementari attuative, ed a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dei

LL.PP. n. 2900 del 20 novembre 1984 per lavori eseguiti su autostrada e strade con analoghe caratteristiche purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada; l2) l'onere per assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisoriale e con le prescritte segnalazioni; l3) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare riferimento agli accessi, ai percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori; l4) le spese, imposte e tasse (i.e. occupazione del suolo pubblico, ecc.) inerenti l'approntamento del cantiere ed il suo mantenimento.

- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori (o di altre imprese "esecutrici") e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere

oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;

- v) ottemperare alle prescrizioni previste dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i, in materia di segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro, dal D.P.C.M. 1.3.1991 s.m.i riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, al D. Lgs 15.8.1991, n. 277, dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dal D. Lgs. 194/2005 e dai D. Lgs. 41/17.2.2017 e 42/17.2.2017 relativi rispettivamente alla gestione del rumore ambientale e all'inquinamento acustico da macchine rumorose;
 - w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con la Provincia di Genova, il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
 - z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n.136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
 3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
 5. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di

incidenza dell'utile, come dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del D.P.R. 207/2010 s.m.i..

6. Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente, al presente Capitolato, a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, nonché a quanto riportato nei commi precedenti, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) Le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori, la custodia dell'opera e dei documenti e la guardiania del cantiere;
 - b) il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico di cantiere;
 - c) il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro formazione, organizzazione e coordinamento;
 - d) gli oneri derivanti dall'impiego dei macchinari di qualsiasi genere nel numero e con le caratteristiche necessarie alla puntuale esecuzione delle opere;
 - e) le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante, per l'uso e la manutenzione di ponteggi, passerelle e scalette, piani di lavoro, mezzi di sollevamento e mezzi d'opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici, incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli idranti ed i quadri elettrici, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;
 - f) il progetto dell'organizzazione di cantiere, con particolare riferimento alle vie d'accesso, ai varchi d'ingresso pedonali e carrai, all'ubicazioni dei baraccamenti, dei magazzini, dei depositi, dei mezzi d'opera, ecc.. Tale progetto dovrà essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e degli altri elaborati tecnici del progetto;
 - g) le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni e per il consolidamento temporaneo delle scarpate e dei versanti;
 - h) la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;
 - i) la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno eventualmente richiesti dal Direttore dei Lavori;
 - j) le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" vigente e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e circolari complementari attuative, ed a quanto previsto dalla Circolare del Ministero del LL.PP. n. 2900 in data 20/11/1984. Viene fatta salva la possibilità per il Direttore dei Lavori di prescrivere (su eventuale indicazione degli uffici della Provincia di

Genova o di altri Enti competenti) qualsivoglia predisposizione, segnalazione e cartellonistica necessaria a salvaguardare la sicurezza del cantiere e della circolazione; tali oneri sono comunque da considerarsi compresi e compensati nel corrispettivo di contratto e per essi l'Appaltatore non potrà pertanto avanzare alcuna richiesta per il riconoscimento di oneri aggiuntivi;

- k) l'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che il Direttore dei Lavori e/o il Responsabile Unico del Procedimento riterrà necessarie;
- l) il completamento della picchettazione del tracciato, prima dell'inizio dei lavori oggetto di affidamento, mediante l'indicazione con opportune modine dei limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle cunette e ai fossi di guardia; il tracciamento di tutte le opere; la conservazione del picchetti e delle modine nonché dei riferimenti relativi alla contabilità e dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna; il loro preventivo spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dal corpo stradale o da opere d'arte, fino al collaudo provvisorio;
- m) tutta l'assistenza e il supporto tecnico e operativo necessari al fine di agevolare gli interventi per la risoluzione/rimozione delle interferenze, di competenza della Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà in particolare relazionarsi con le strutture tecniche degli Enti interferiti, nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei costi concordati dalla Stazione Appaltante con gli Enti medesimi, in funzione del Cronoprogramma dei lavori di contratto. L'Appaltatore è tenuto inoltre a indagare, su tutta la superficie interessata dall'opera, la presenza di linee elettriche e telefoniche aeree e/o sotterranee, di condutture di gas metano, di acqua potabile, canali o fognature, nonché la presenza di residui bellici, siti inquinati e discariche abusive. Qualora dovessero rilevarsi ulteriori interferenze durante l'esecuzione dei lavori, rispetto a quelle individuate nel progetto appaltato, queste dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante che procederà per quanto di competenza come per le interferenze già segnalate. Qualesivoglia variazione rispetto ai preventivi degli Enti, approvati dalla Stazione Appaltante, dovrà essere sempre preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante medesima. L'Appaltatore è inoltre tenuto ad adeguare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. il proprio P.O.S. ("Piano Operativo di Sicurezza"), in funzione della presenza delle imprese esterne impegnate nella risoluzione delle interferenze. Tale P.O.S. dovrà essere approvato dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione prima dell'inizio dei relativi lavori. Nulla potrà essere richiesto dall'Appaltatore per la contestuale presenza in cantiere di altre imprese;
- n) l'esecuzione con adeguata strumentazione di tutte le ulteriori prove, controlli, accertamenti e monitoraggi, anche in sito, ritenute necessarie dalla direzione lavori o dall'organo di Collaudo, con emissione del relativo rapporto tecnico delle attività eseguite. E' altresì onere dell'Appaltatore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere provvisoriale ove occorrono, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico

su ogni tipo di struttura, o parte di essa;

- o) gli oneri per l'installazione di laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le prove sui materiali da impiegare per la costruzione del corpo stradale, della sovrastruttura e delle opere d'arte;
- p) tutte le spese per l'arredamento, dotazione delle attrezzature dei suddetti laboratori, nonché le spese per i materiali ed il personale necessari al loro funzionamento;
- q) le spese per la redazione degli eventuali progetti di dettaglio. In particolare, l'Appaltatore risulta responsabile della progettazione di dettaglio delle opere ed è pertanto obbligato, anche ai fini delle garanzie di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a suo carico l'esecuzione di tutte le opere per l'importo di contratto. L'Appaltatore affidatario è tenuto a riportare, completandoli, su supporto informatico e cartaceo tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite e comunque previste (as-built), oltre ad una copia masterizzata di tutta la documentazione tecnico contabile prodotta nel corso dei lavori. Alla Stazione Appaltante dovranno essere fornite, su supporto informatico, oltre ad una copia di tale documentazione anche immagini fotografiche delle lavorazioni e delle opere più rappresentative in corso d'opera e a lavori ultimati, nel numero e dimensioni richieste dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento;
- r) tutte le spese da sostenersi per le pratiche e gli allacciamenti alle reti esterne e ai pubblici servizi per il cantiere e le opere provvisorie. Rimarranno in carico alla Stazione Appaltante le richieste di fornitura di energia elettrica (allacciamenti, attivazioni, ecc.) e la stipula dei relativi contratti con l'Ente erogatore, per gli allacciamenti definitivi degli impianti realizzati dall'Impresa come da progetto approvato, alle reti esterne al cantiere. Resta però inteso che eventuali costi, derivanti da consumi di energia elettrica nel periodo intercorrente tra l'allacciamento/attivazione definitiva e il collaudo delle opere, o comunque sino alla presa in consegna, che dovessero essere fatturati alla Stazione Appaltante dall'Ente erogatore, verranno imputati all'Impresa affidataria e detratti dal primo S.A.L. utile o dalla rata di saldo dei lavori;
- s) le spese per le certificazioni di accettazione degli impianti e relativi componenti, nonché quelle necessarie per la messa in esercizio ed il collaudo degli stessi e per l'ottenimento dei previsti nulla osta da parte degli Enti competenti;
- t) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie;
- u) l'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o a discrezione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione dei lavori. Nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi sul programma esecutivo dei lavori;

7. L'Appaltatore rimane altresì obbligato:
- a) A mettere a disposizione gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, per l'esecuzione delle prove di carico su opere o parti di opera e di tutte le operazioni di collaudo;
 - b) Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni;
 - c) Ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'eventuale utilizzo d'aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per sistemazioni di materiali dichiarati inutilizzabili dal Direttore dei Lavori e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;
 - d) ad ogni qualsiasi ulteriore spesa conseguente ed accessoria anche se non espressamente qui indicata occorrente per la buona esecuzione dell'opera.
8. Resta altresì contrattualmente stabilito che l'Appaltatore:
- a) Sarà obbligato durante l'affidamento a denunciare al Responsabile del Procedimento le contravvenzioni in materia di polizia stradale che implicino un danno per la strada interessata dai lavori e relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunce sarà in proprio responsabile di qualunque danno che potesse derivare all'Amministrazione Appaltante da tale omissione. In ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla strada nei tratti aperti al transito, se regolarmente denunciati dall'Appaltatore, saranno riparati a cura di quest'ultimo con rimborso delle spese sostenute. Nel caso di mancata denuncia, la spesa resterà a carico dell'Appaltatore, rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso i terzi;
 - b) Qualora provochi direttamente danni a terzi, o nel caso in cui le opere costruite o già costruite causino danni, lo stesso dovrà, a termine di legge, provvedere alla denuncia del sinistro all'Istituto Assicuratore e contemporaneamente dovrà informare il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento nonché collaborare fattivamente per una precisa e corretta definizione delle cause e dei danni;
 - c) Sarà inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa;
 - d) Dovrà sottostare alle prescrizioni imposte dagli enti gestori e/o territoriali competenti in merito agli attraversamenti di pubblici servizi e di corsi d'acqua, redigendo gli elaborati idonei per ottenere le necessarie autorizzazioni. Resta inteso che l'Appaltatore non potrà accampare diritti di sorta per compensi per ulteriori eventuali integrazioni e/o modifiche da apportare agli elaborati, richieste da parte degli uffici preposti;
 - e) È obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti, affrancando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità, e conseguente onere, per eventuali ripercussioni e/o danni arrecati a terzi;
 - f) La predisposizione di idonei locali ad uso ufficio per la Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, e personale della Stazione Appaltante, facendosi

carico dei relativi costi di gestione e dovranno essere ubicati nei pressi dei cantieri di lavoro;

- g) Deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'affidamento, di soggetto idoneo ai sensi dell'art.4 del D.M.145/2000. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, dovrà coincidere con il Direttore Tecnico e di cantiere e con il responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri secondo le previsioni dell'art.6 del D.M.145/2000;
- h) Ai sensi dell'art.4 comma 4 del D.M.145/2000, il Responsabile del Procedimento si riserva il diritto di esigere il cambiamento immediato del soggetto sopraindicato, ove ne ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che perciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante;
- i) È obbligato a collocare idonee tabelle informative, conformi alla normativa vigente, di dimensioni minime cm100x200, in prossimità delle testate dell'intervento e del campo base previsto in progetto. Dovrà provvedere alla loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, nonché al loro costante aggiornamento relativamente ai subappalti autorizzati.
- j) È obbligo dell'Appaltatore accertare, a sua cura e spese, la presenza di eventuali siti inquinati e discariche abusive. L'Appaltatore deve assicurare l'incolumità e la salute di tutte le persone addette o con accesso ai lavori secondo le norme e leggi vigenti. Pertanto l'Appaltatore sarà responsabile per qualsiasi incidente e danno alla incolumità e salute che possa causarsi a tutti coloro entro l'area di cantiere, manlevando completamente la Stazione Appaltante per ogni caso e circostanza. Nulla è dovuto all'Appaltatore per eventuali maggiori oneri per i ritardi dovuti a bonifica di siti inquinati;
- k) è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti e dalle prescrizioni che potranno essere impartite dalle Autorità di P.S. e dai VV.FF. per la custodia e l'uso dei materiali esplosivi ed infiammabili;
- l) è obbligato a munirsi del nullaosta all'esecuzione dei lavori degli Enti Gestori dei servizi che eventualmente si trovino nelle aree interessate e, qualora nella zona interessata dai lavori si trovino dei cavi telefonici o trasmessivi (coassiali o fibre ottiche), dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dagli Enti Gestori dei servizi affinché siano evitati danneggiamenti al cavo stesso;
- m) per quanto concerne l'approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla realizzazione dei lavori oggetto del presente affidamento, è obbligato ad osservare le norme dettate dalla Legge 6 ottobre 1950, n.835e s.m.i.
- n) è tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto sociale e del paesaggio;
- o) a farsi carico delle spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere e del mantenimento dell'agibilità dello stesso e degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagio personale impiegato o a terzi. Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà provvedere nei termini indicati dal Direttore dei Lavori e comunque entro e non oltre 15 gg, alla messa in ripristino delle aree comunque interessate dai cantieri. L'Appaltatore dovrà altresì provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla

relativa posa in discarica con particolare riferimento alla normativa in materia;

p) deve consentire l'eventuale contemporanea esecuzione di ulteriori lavori condotti da imprese diverse, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento per i tempi e modi di esecuzione;

q) è tenuto all'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il Tramite del Direttore dei Lavori):

- di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilità della Stazione Appaltante;
- di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque non solleverà l'Appaltatore dalle proprie responsabilità derivanti dalle obbligazioni assunte con il contratto;
- su richiesta del Direttore dei Lavori o della Stazione Appaltante, di copia degli ordini (senza prezzi) trasmessi dall'Appaltatore per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature il cui approvvigionamento è determinante per il rispetto dei programmi di costruzione.
- di tutte le informazioni necessarie per valutare la capacità dell'Appaltatore a mantenere gli obiettivi temporali contrattuali;
- del report periodico di avanzamento lavori;
- delle comunicazioni alla stazione Appaltante in merito ai subappalti, ai subcontratti, ai fornitori, ecc.

9. Sono inoltre da considerarsi a carico dell'Appaltatore:

- a) Le spese e gli oneri tutti per la redazione ed attuazione dei piani di monitoraggio e le relative campagne di monitoraggio per il rilevamento della qualità dell'aria, del rischio amianto ove presente, del rumore, delle vibrazioni, delle acque, dei fabbricati, del territorio. I piani di monitoraggio redatti a cura e spese dell'Appaltatore dovranno essere sottoposti alla visione del Responsabile del Procedimento e all'approvazione dei vari Enti Tutori; tali piani di monitoraggio dovranno contenere tutte le informazioni sulla situazione esistente e tutte le modalità e cadenze temporali dei controlli di monitoraggio. Sono a carico dell'Appaltatore anche tutti gli oneri relativi allo stato di fatto dei fabbricati prossimi alla zona dei lavori o comunque che possano essere interessati di lavori stessi o dalle vibrazioni prodotte dalle lavorazioni. L'Appaltatore ha l'obbligo di redigere e modificare i piani di monitoraggio e la loro attuazione secondo le indicazioni/prescrizioni ricevute dal Responsabile del Procedimento e degli Enti tutori. Ciò non costituisce per nessun motivo titolo per l'Appaltatore di richiedere indennizzi, sospensioni ed indennizzi per ritardi dei lavori o proroghe dei termini contrattuali. La redazione ed attuazione dei piani di monitoraggio non solleva l'impresa appaltatrice dalle sue responsabilità. Eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private restano a carico esclusivo dell'Impresa Appaltatrice sollevando da ogni responsabilità la Stazione Appaltante;
- b) Gli oneri relativi alle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni nelle soglie previste dalla normativa vigente e comunque in modo da non arrecare disturbo alle proprietà confinanti ed ai terzi;
- c) le spese di passaggio e di occupazione temporanea sia di suolo pubblico sia privato al di

- fuori delle aree di cantiere, identificate progettualmente ed espressamente consegnate-
o comunque a tal uso autorizzate dalla Stazione Appaltante; le spese per risarcimento
dei danni diretti e indiretti o conseguenti; le spese per la conservazione e la custodia
delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante;
- d) tutti gli oneri connessi all'abbattimento delle piantumazioni e/o delle alberature con
particolare riferimento all'osservanza delle norme dettate dalla vigente normativa;
- e) tutti gli oneri connessi all'eventuale trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate
di materiali non recuperabili provenienti da scavi o da demolizioni delle pavimentazioni
stradali bituminose o di altra natura.
- f) Spese ed oneri per multe, imposte, canoni e sanzioni connesse, derivanti o comunque
collegate con la fase di esecuzione dell'opera.
10. Tutti gli oneri sopra specificati, nonché ogni altro onere, anche finanziario, necessario per
l'espletamento delle prestazioni affidate si intendono compresi nell'importo per le spese
generali incluso nei prezzi per i lavori a corpo, quali risultanti dall'offerta presentata in sede di
gara.
11. L'Appaltatore, nello stabilire l'entità dell'offerta, deve tenere esplicitamente conto di tutti gli
oneri ed obblighi generali specificati nel presente articolo e in quello precedente nonché ai
successivi.
12. L'Appaltatore è obbligato:
- a) Ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di
due testimoni se invitato non si presenta;
- b) A firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) A consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal Direttore dei
Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) A consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di
mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e
ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal
Direttore dei Lavori.
13. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei
termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o
magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti
nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima
dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori,
l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
14. L'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non
più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
15. L'Appaltatore sarà tenuto ad intervenire – manlevando la Stazione Appaltante- nei giudizi

che attengono la fase di esecuzione e realizzazione dell'opera, rispondendo direttamente e con proprie risorse per ogni danno, incidente, ritardo o accadimento che dovesse verificarsi nel cantiere, nelle aree ed immobili immediatamente limitrofi, nelle aree stradali coinvolte dal passaggio dei mezzi impegnati nel cantiere, nelle cave e discariche utilizzate per la realizzazione dei lavori. In caso di inottemperanza, la Stazione Appaltante potrà rivalersi direttamente sui compensi spettanti all'Appaltatore per ogni somma o onere che fosse tenuta a corrispondere a seguito del giudizio; qualora la decisione definitiva in sede giurisdizionale non intervenisse prima della conclusione delle operazioni di collaudo, l'Appaltatore dovrà prestare apposita garanzia fideiussoria, onde consentire il perfezionamento del collaudo amministrativo.

16. Il mancato o tardivo ottemperamento alle prescrizioni ed obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo potrà essere oggetto di segnalazione da parte del Direttore dei Lavori, che provvederà ad emettere i relativi ordini di servizio che obbligheranno l'Appaltatore ad adempiere alle proprie obbligazioni sopra indicate, assegnando un termine per adempiere. In difetto, Il Direttore dei Lavori potrà segnalare l'inadempimento alla Stazione Appaltante per la valutazione ai fini della risoluzione del contratto.
17. Indipendentemente dalla segnalazione del Direttore dei Lavori, è fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l'inadempimento dell'Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.
18. In tutti i giudizi eventualmente proposti da enti o soggetti terzi, in qualsiasi sede giurisdizionale, che abbiano ad oggetto obbligazioni a carico dell'Appaltatore- ovvero il mancato adempimento a tali obbligazioni – l'appaltatore deve costituirsi manlevandola Stazione Appaltante.
19. Le prove sul calcestruzzo sono disposte dal Direttore dei Lavori e sono a carico della Stazione Appaltante. E' fatto comunque obbligo all'Appaltatore di effettuare, a propria cura e spesa, un congruo numero di prelievi di calcestruzzo per ogni giorno di getto, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, datare tali prelievi e conservarli in idoneo e adeguato deposito ove il Direttore dei Lavori possa prelevare i campioni medesimi a fronte di apposito verbale.
20. Dichiarazione di conformità dm 37/2008
21. Predisposizione per la redazione della documentazione per SCIA, CPI quali CERT REI, DICH. PROD ecc. con relativi disegni a firma di tecnico abilitato con posizionamento dei vari elementi strutturali, pavimenti, controsoffitti, impianti, murature, dispositivi antincendio quali collari, sacchetti, tipi di schiume e/o malte ecc.
22. As-built su supporto informatico firmate digitalmente e n°3 copie cartacee firmate e timbrate, Relazione attestante la logica di funzionamento e il settaggio delle regolazioni impiantistiche

Art. 55. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
2. materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente

accatastati nei siti individuati dall'Appaltatore, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento e di conferimento, con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3.

I

materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei siti individuati dall'Appaltatore, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento e di conferimento, con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

4.

A

Il rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

5.

E

È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1,2 e 3, ai fini di cui all'articolo 58. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni eccedenti la quantità riutilizzata in cantiere, devono essere trasportate e regolarmente smaltite alle pubbliche discariche, anche se speciali, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento e conferimento, con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni.

Art. 56. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n.203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) Corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - b) sottofondi stradali;
 - c) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
3. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 57. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico ed a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del DM 10 agosto 2012 n. 161, qualora ne ricadono i presupposti di applicazione, anche in base a quanto previsto dall'art. 41 e 41-bis del D.L. 69/2013 così come convertito in L. 98/2013;
2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 10 agosto 2012 n° 161 art. 4 punto 1 comma 2 lettera d, nel caso di riutilizzo delle terre e rocce da scavo in altro sito.
3. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore la movimentazione e lo stoccaggio delle terre e rocce da scavo per il riutilizzo all'interno della stessa area di cantiere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 185 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006.
4. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 58. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 59. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 3 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
Il cartello dovrà essere comprensivo della rappresentazione tridimensionale dell'opera.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello fornito dalla Stazione Appaltante.

Art. 60. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n.136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) Per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) I pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
 5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
 6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Capo 12–Privacy

Art. 61 Privacy

In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento Europeo) e dal D. Lgs. 101/10.8.2018 "Codice della privacy italiano" relativi alla verifica di affidabilità del futuro aggiudicatario per la designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo ed in osservanza del principio di responsabilizzazione di cui all'art. 5 comma 2 del Regolamento Europeo, le imprese partecipanti alla procedura si impegnano a corredare l'offerta formalizzata delle seguenti specifiche, procedure e tutele volte alla protezione dei dati, della dignità, delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo, nonché della valutazione di impatto privacy.

Le specifiche indicate dalle lettere da a) ad f) dovranno essere oggetto di specifica dichiarazione, contenente le modalità esecutive, riguardante:

- a) Le finalità perseguite nel trattamento dati, quali precisate dalla Stazione appaltante, garantendo il rispetto delle medesime e illustrando quelle ulteriori perseguite, impegnandosi in tale ipotesi ad illustrare e produrre atti e

garanzie necessarie volti ad informare previamente l'interessato nel caso di ulteriore trattamento dei dati per finalità diverse da quelle per cui i dati saranno raccolti e a trattare i dati in conformità al dettato normativo;

- b) Di non comunicare, diffondere o condividere con terzi, neppure se individuati come sub gestori di procedure ovvero di attività, i dati oggetto di trattamento, salvo esplicita autorizzazione del titolare ovvero per adempimenti di legge;
- c) Di gestire i diritti degli interessati e le relative banche dati a termini di legge;
- d) Di comunicare tempestivamente al titolare e, comunque entro e non oltre cinque giorni, preferibilmente via pec ovvero per posta elettronica ordinaria indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati, le richieste di esercizio dei diritti ricevute da eventuali interessati al fine di consentire all'Azienda Sanitaria ed Ente / Istituto del Servizio Sanitario Regionale di adempiere agli obblighi stabiliti per legge europea;
- e) Di aver fatto sottoscrivere ai propri dipendenti o ai sottoposti alla sua autorità, che trattano i dati in parola, un patto di riservatezza, individuando altresì, per ciascuno di essi o per categoria, uno specifico ambito di trattamento dei dati collegato alle mansioni ricoperte, in relazione alle funzioni loro attribuite per svolgere il presente incarico;
- f) Di osservare, applicare ed attuare, anche per conto di eventuali terzi affidatari, le disposizioni del Regolamento Europeo, con particolare riguardo alle misure di sicurezza organizzative e tecniche idonee adottate.

L'inadempimento di quanto disposto ai singoli punti da a) a f) comunque verificatosi, costituisce inadempimento grave, causa di risoluzione di diritto del contratto di adempimento ovvero di caducazione dell'atto deliberativo di adesione aziendale all'appalto in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, fatto salvo il ristoro di eventuali danni inerenti e/o derivanti da tali violazioni e l'obbligo di segnalazione al Garante per la protezione dei dati. L'esercizio di tale facoltà è effettuato con comunicazione scritta unilaterale a carattere recettizio.

Le presenti disposizioni prevalgono su eventuali clausole contrattuali contrastanti.

Il responsabile unico di procedimento

Dott. ing. Marco Bergia Boccardo

ASL 3 GENOVESE

OSPEDALE VILLA SCASSI

Lavori di realizzazione di nuovo impianto di ventilazione per consentire la messa in pressione negativa di alcuni spazi presso il DEA di Villa Scassi

COMMITTENTE:

direttore generale:
Dott. Carlo Luigi Bottaro

direttore sanitario:
Dott.ssa Marta Caltabellotta

responsabile del procedimento:
Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo

PROGETTISTI:


progetto architettonico:
arch. ANDREA TADDIA
TADDIA ANDREA GIUSEPPE
ARCHITETTO
10018

progetto impianti meccanici ed elettrici:
ing. ROBERTO TADDIA

ing. ALESSANDRO ZICHI



Alessandro Zichi



3				
2				
1				
0	01/04/2021	Emissione	FT	RT
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato



Milano - Via Lampedusa, 13
Tel. 02/45490600 Fax 02/45490601

Elaborato N.

G-041

Oggetto
**ELABORATI GENERALI
PROGETTO ESECUTIVO**

Scala

Data

01/04/2021

Descrizione

Commessa

Schema di contratto

Nome File

E0630-G-041-0-Sc



ASL 3 – Sistema Sanitario Regione Liguria
Dipartimento Tecnico-Amministrativo/Area Tecnica
C.so Scassi, 1 – Genova

Lavori : Realizzazione di un nuovo impianto di ventilazione per la
messa in pressione negativa di alcuni spazi presso il
Padiglione DEA

SCHEMA DI CONTRATTO

CIG _____

Progettisti incaricati:

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	
Art. 2 - Documenti contrattuali	
Art. 3 - Ammontare del contratto	
Art. 4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	
Art. 5. - Modifica del contratto	
Art. 6 - Termini di esecuzione dei lavori	
Art. 7 - Oneri a carico dell'appaltatore	
Art. 8 - Subappalti e subcontratti	
Art. 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	
Art. 10 - Obblighi di comunicazione all'Amministrazione	
Art. 11 - Obblighi di comunicazione alla Prefettura	
Art. 12 - Garanzie - Polizze assicurative	
Art. 13 - Contabilità e pagamenti.....	
Art. 14 - Tracciabilità dei pagamenti.....	
Art. 15 - Penali.....	
Art. 16 - Modalità e termini di collaudo.....	
Art. 17 - Risoluzione del contratto	
Art. 18 - Recesso.....	
Art. 19 - Controversie	
Art. 20 - Discordanze negli atti contrattuali.....	
Art. 21 - Trattamento dei dati personali.....	25
Art. 22 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.....	27
Art. 23 - Elezione del domicilio.....	27
Art. 24 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.....	

L'anno duemilaventuno il giorno _____ del mese di _____ - ____/____/____ -,
negli Uffici della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico
dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 3 "ASL 3", siti in Genova Corso Scassi 1 presso
lo Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi, dinanzi a me Ufficiale Rogante dott.
/dott.ssa _____ sono convenuti:

- a) dott. ing. Marco BERGIA BOCCARDO, nato a Genova il 14 agosto 1961, in qualità di Direttore Responsabile dell'Area Tecnica del Dipartimento Tecnico – Amministrativo dell'Azienda Socio Sanitaria Ligure 3 "ASL3" con sede legale in via A. Bertani 4- 16125 Genova codice fiscale -partita IVA 03399650104, il quale dichiara di intervenire in questo atto come da deliberazione n. ____ del _____ del Direttore Generale esclusivamente in nome e per conto della predetta Azienda, nel seguito anche denominata "Stazione Appaltante" (o "S.A."), "ASL 3", "Azienda", "Amministrazione" o "Committente", nella sua qualità di Rup; **E**
- b) il Sig. _____, nato a _____ (____) il _____, in qualità di legale rappresentante del raggruppamento temporaneo tra Imprese (RTI) , costituito con atto del _____ Rep. n. _____ a rogito Notaio _____ tra AEC COSTRUZIONI SRL, con sede legale Modena (MO) Viale Marcello Finzi 597, iscritta nel Registro delle Imprese di Modena al n. 01412220368, Codice fiscale/ Partita IVA 01412220368 quale capogruppo e l'impresa SIRAM SPA con sede legale in Milano (MI) Via Anna Maria Mozzoni 12 iscritta nel Registro delle Imprese di Milano- Monza Brianza -Lodi al n.08786190150, Codice fiscale/ Partita IVA 08786190150 quale mandante, che ha formulato l'offerta di ribasso unico del 6,000 %, che agisce quale appaltatore di

seguito anche semplicemente denominato “Appaltatore” o “Aggiudicatario”;

PREMESSO

- che il presente contratto è stipulato in forma digitale in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- che si richiamano i seguenti provvedimenti:
 - la deliberazione n. 543 del 19.11.2020 del Direttore Generale di nomina, quale Responsabile unico del procedimento (Rup) del Direttore proponente ing. Marco Bergia Boccardo e di delega a stipulare, in nome e per conto dell’Azienda, sia il relativo ordine di acquisto (ODA) sia il contratto per l’Appalto Specifico per il sub lotto prestazionale 2 riguardo all’Area Territoriale di Genova, per l’affidamento di prestazioni di servizi di ingegneria e architettura con il Raggruppamento temporaneo MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. con sede legale in AOSTA (AO), via Trottechien n.61 Partita IVA n.01123220079 quale capogruppo, ALESSANDRO ZICHI con sede legale in Milano (MI), via Bernabò Visconti n.7 Partita IVA n.02211580903 quale mandante e MICHELANGELO DI GIOIA con sede legale in Torino (TO), via Pietrino Belli 65 Partita IVA n. 08530150013 quale mandante ;
 - la determinazione n.2329 del 25.11.2020 del Direttore proponente quale Responsabile dell’Area Tecnica di assunzione della copertura finanziaria per l’intero quadro economico, comprensivo sia di progettazione sia di esecuzione dei lavori in oggetto;
 - la deliberazione n. del Direttore Generale di approvazione della relativa progettazione esecutiva;

- Preso quindi atto del contratto normativo di accordo quadro per la Regione Liguria stipulato dal Commissario Straordinario per l'emergenza Dott. Domenico Arcuri, per il sub lotto prestazionale 1 riguardo all'Area Territoriale di Genova, per l'affidamento di prestazioni di lavori al Raggruppamento temporaneo AEC COSTRUZIONI SRL, con sede legale Modena (MO) Viale Marcello Finzi 597, iscritta nel Registro delle Imprese di Modena al n. 01412220368, Codice fiscale/ Partita IVA 01412220368, quale consorzio e l'impresa SIRAM SPA con sede legale in Milano (MI) Via Anna Maria Mozzoni 12 iscritta nel Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza -Lodi al n.08786190150, Codice fiscale/ Partita IVA 08786190150, quale mandante con l'offerta di ribasso unico del 6,000 % ;
- che l'Appaltatore a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto ha costituito la cauzione definitiva nelle forme di cui all'art.103 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i con atto di fideiussione n° _____ del _____ per l'importo di € _____ rilasciato da _____;
- che l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 c. 7 D.Lgs 50/2016 s.m.i ha stipulato la polizza assicurativa n° _____ rilasciata da _____ a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi con un massimale di € 500.000,00 e a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati tramite estensione della stessa garanzia della responsabilità civile.
- che detta polizza decorre dalla data di consegna dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;

- che RUP e Appaltatore danno concordemente atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata l'esecuzione dei lavori;

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L'Amministrazione affida in appalto al predetto R.T.I., che accetta senza riserva alcuna, di effettuare **l'esecuzione di tutti i lavori** e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di **Nuovo impianto di ventilazione per la messa in pressione negativa di alcuni spazi presso il padiglione DEA.**

L'Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2 - Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dalle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 applicabili in regime transitorie, da tutta la normativa vigente applicabile al presente contratto ed infine dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Amministrazione:

- il capitolato speciale d'appalto;
- i piani di sicurezza e coordinamento, di cui all'art. 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il cronoprogramma;
- il computo metrico estimativo;

- gli elaborati grafici progettuali.

Si richiama l'art. 32, comma 14 bis, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi del quale i capitolati e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto.

Art. 3 - Ammontare del contratto

L'importo a base d'asta ammonta a Euro 458.732,20 (diconsi Euro quattrocentocinquantottomilasettecentotrentadue//20), di cui :

- a) Euro 443.857,68 per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;
- b) Euro 14.874,52 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;

Il corrispettivo contrattuale di cui al punto a) si intende al netto del ribasso d'asta del sei per cento, quindi pari ad euro 417.226,22.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

Il contratto è stipulato "a corpo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 let. dddd) e art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità di detti lavori.

Art. 4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Art. 5 - Modifica del contratto

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e dall'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 6 - Termini di esecuzione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e la loro esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal *Programma di esecuzione dei lavori presentato dall'Appaltatore*, di cui all'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario all'Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, integrative all'esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disciplinate dall'art. 8 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 7 - Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

La direzione del cantiere è assunta da, abilitato/i secondo le previsioni e modalità del Capitolato speciale d'appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche relative al/ai soggetto/i incaricato/i.

Art. 8 - Subappalti e subcontratti

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;
- 2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:
 - a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice, che non dovrà superare il limite del 20% di ribasso rispetto ai prezzi risultanti dall'aggiudicazione;
 - b) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;
 - c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell'autorizzazione;
 - d) l'impegno dell'Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore.

- 3) dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con l'impresa subappaltatrice;
- 4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'art. 105 comma 2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.

Art. 10 - Obblighi di comunicazione all'Amministrazione

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione i dati degli operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: trasporto di materiali a discarica; trasporto e/o smaltimento di rifiuti; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti; guardiania dei cantieri.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 53 comma 16ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28/11/2012 non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione del servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza."

Art. 11 - Obblighi di comunicazione alla Prefettura

L'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente all'Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 12 - Garanzie - Polizze assicurative

L'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al committente le seguenti garanzie come previsto all'art.5 del capitolato speciale e all'art. 10 del Disciplinare di gara di Invitalia:

- 1) **garanzia definitiva** secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. pari al 10 % (un decimo) dell'importo contrattuale in considerazione del fatto che l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta del sei per cento di ribasso.

Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione del contratto mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da Istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per la fine del contratto; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante.

Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante, non si procederà alla stipulazione del contratto.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- 2) **polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi**, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;
 - Scoperti e/o franchigie: in modalità minima ed a totale carico dell'affidatario;

- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le società assicuratrici;
- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura assicurativa: *è previsto che, qualora nei locali dove sono eseguiti i lavori vi sia l'uso anticipato degli stessi o delle attrezzature, questo sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa;*
- E' consentito il cumulo con polizza RC già in essere pur con apposita appendice integrativa di operatività per l'appalto in oggetto secondo quanto ivi indicato;
- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura dell'impresa che dovrà presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.
- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da variazioni economiche o altro, dovrà essere pagato dall'impresa o dedotto dalle cauzioni d'appalto.
- **Copertura assicurativa in manutenzione** per i 24 mesi successivi alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:

Opere:	Importo contrattuale	
Opere preesistenti:	Euro	1.000.000,00
Demolizioni:	Euro	500.000,00

Responsabilità Civile per danni: Euro 500.000,00

- 3) alla data di emissione del collaudo provvisorio, la polizza assicurativa di cui sopra è sostituita da una **polizza** che tenga indenne l'Amministrazione da tutti **i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia** o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
- 4) una **garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione** concessa dall'Amministrazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di recupero dell'anticipazione stessa, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;
- 5) una **cauzione** o una **garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo**, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo dei lavori e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

Art. 13 - Contabilità e pagamenti

La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d'appalto ed in conformità alle disposizioni vigenti.

L'Amministrazione, in ottemperanza all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all'Appaltatore **l'anticipazione** del 20% dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

L'Amministrazione corrisponde all'Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016, ad Euro 200.000,00 al netto dell'anticipazione.

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

L'ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall'ammontare della somma, fermo restando che *l'importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 90 %* (novanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.

Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno stato d'avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al responsabile del procedimento che emette il certificato di pagamento entro sette giorni dal rilascio dello stesso ai fini dell'emissione della fattura di acconto.

Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro **90 (novanta)** giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.

Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio il responsabile del procedimento emette il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura della **rata di saldo**.

Per tutte le situazioni sopra indicate l'Amministrazione procede all'emissione del mandato di pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto

salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi.

Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione dell'emissione degli stati d'avanzamento e nei limiti dell'importo autorizzato, *l'Appaltatore dovrà comunicare*, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell'amministrazione, *la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso*, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

- a) *verifica regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori*: A tal fine l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, per ciascun stato d'avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;
- b) *obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore*, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; l'Appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato:

- *all'ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa agibilità ed usabilità dell'edificio;*
- *alla prestazione delle garanzie di cui all'art. 12 del presente contratto*

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.

L'Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e l'ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.

Le **fatture** potranno essere emesse successivamente all'emissione del relativo certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente l'oggetto, il CIG, il CUP, l'importo e l'impegno giuridico di spesa.

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Nel caso di contratti di subappalti o d'opera aventi natura riconducibile al settore edile si applica il meccanismo del reverse charge" ai sensi dell'art. 17 comma 6 lett. a) e a-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il subappaltatore/esecutore è tenuto ad emettere fattura senza addebito d'imposta (IVA), con l'annotazione "inversione contabile" e l'indicazione della norma che ne prevede l'applicazione, mentre l'appaltatore deve integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 14 - Tracciabilità dei pagamenti

I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria dell'ASL 3 Genovese esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della ASL 3 Genovese sul conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al

rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contrattanti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Art. 15 - Penali

L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

- 1) penale pari all' uno (1) per mille dell'importo contrattuale netto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:
 - a) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
 - b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di consegna, anche parziale, degli stessi;
 - c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un verbale di sospensione;
 - d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;

- f) alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei lavori;
- 2) penale pari al 50% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto
- a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per la *consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed ottenimento certificati di prevenzione incendi, agibilità, ecc.*
- 3) penale pari al 10% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto
- a) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d'opera, per la *consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al termine di lavorazioni specifiche.*

La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

Art. 16 - Modalità e termini di collaudo

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilità del predetto certificato da parte dell'Amministrazione.

Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, con le modalità di cui all'art. 102 comma 3 del D.lgs. 50/2016.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- 1) condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- 2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- 3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;
- 4) gravi e ripetute violazioni delle obbligazioni attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;

- 5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all'art. 8 del presente contratto;
- 6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- 7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- 8) ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato all'impresa, o che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'importo contrattuale netto, fermo restando il pagamento delle penali;
- 9) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
- 10) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;
- 11) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;
- 12) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto;

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 18 - Recesso

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo il

pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Art. 19 - Controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma precedente, saranno devolute in via esclusiva ed inderogabile al Giudice ordinario – Foro competente Genova.

Art. 20 - Discordanze negli atti contrattuali

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, documenti di gara, Capitolato speciale d'appalto, elenchi prezzi unitari, ove allegati al contratto, disegni.

Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

L' Appaltatore dichiara:

- non sussistere relazioni di parentela, affinità o convivenza, frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci o i dipendenti della propria Impresa e i dirigenti o dipendenti dell'ASL ovvero situazioni di pantouflage, vale a dire di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'ASL che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

- di "essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante con deliberazione n. 305/28.6.2018 e reperibile su <http://www.asl3.liguria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento Europeo) e dal D. Lgs. 101/10.8.2018 "Codice della privacy italiano" relativi alla verifica di affidabilità dell'aggiudicatario per la designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo ed in osservanza del principio di responsabilizzazione di cui all'art. 5 comma 2 del Regolamento Europeo, l'aggiudicatario della procedura dichiara di eseguire le seguenti specifiche riguardanti:

- a) Le finalità perseguite nel trattamento dati, quali precisate dalla Stazione appaltante, garantendo il rispetto delle medesime e illustrando quelle ulteriori perseguite, impegnandosi in tale ipotesi ad illustrare e produrre atti e garanzie necessarie volti ad informare previamente l'interessato nel caso di ulteriore trattamento dei dati per finalità diverse da quelle per cui i dati saranno raccolti e a trattare i dati in conformità al dettato normativo;
- b) Di non comunicare, diffondere o condividere con terzi, neppure se individuati come sub gestori di procedure ovvero di attività, i dati oggetto di trattamento, salvo esplicita autorizzazione del titolare ovvero per adempimenti di legge;
- c) Di gestire i diritti degli interessati e le relative banche dati a termini di legge;
- d) Di comunicare tempestivamente al titolare e, comunque entro e non oltre cinque giorni, preferibilmente via pec ovvero per posta elettronica ordinaria indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati, le richieste di esercizio dei diritti ricevute da eventuali interessati al fine di consentire all'Azienda Sanitaria ed Ente / Istituto del Servizio Sanitario Regionale di adempiere agli obblighi stabiliti per legge europea;
- e) Di aver fatto sottoscrivere ai propri dipendenti o ai sottoposti alla sua autorità, che trattano i dati in parola, un patto di riservatezza, individuando altresì, per ciascuno di essi o per categoria, uno specifico ambito di trattamento dei dati collegato alle mansioni ricoperte, in relazione alle funzioni loro attribuite per svolgere il presente incarico;
- f) Di osservare, applicare ed attuare, anche per conto di eventuali terzi affidatari, le disposizioni del Regolamento Europeo, con particolare riguardo alle

misure di sicurezza organizzative e tecniche idonee adottate.

L'inadempimento di quanto disposto ai singoli punti da a) a f) comunque verificatosi, costituisce inadempimento grave, causa di risoluzione di diritto del contratto di adempimento ovvero di caducazione dell'atto deliberativo di adesione aziendale all'appalto in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, fatto salvo il ristoro di eventuali danni inerenti e/o derivanti da tali violazioni e l'obbligo di segnalazione al Garante per la protezione dei dati. L'esercizio di tale facoltà è effettuato con comunicazione scritta unilaterale a carattere recettizio. Le presenti disposizioni prevalgono su eventuali clausole contrattuali contrastanti.

Titolare del trattamento è l'ASL3 - Autorizzato al trattamento dei dati è il Direttore della Struttura Complessa stipulante.

Art. 22 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell'art. 217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Art. 23 - Elezione del domicilio

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 l'Appaltatore elegge domicilio

(Se la ditta non ha "sede" nel Comune "sede" della Stazione appaltante)

- presso l'Ufficio della Direzione Lavori
- presso gli uffici dell'Amministrazione

- presso lo studio di un professionista (o società legalmente riconosciuta) nel comune dove ha sede la Direzione Lavori.

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione.

Art. 24 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della ASL 3 Genovese che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

Richiesto io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, letto ai comparenti che lo approvano dichiarandolo conforme alle volontà espresse.

Io Ufficiale Rogante dichiaro che il presente contratto è redatto in originale in ventinove pagine a video mediante strumenti informatici.

Le medesime Parti a conferma lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. - Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Il presente contratto assolve all'imposta di bollo ai sensi di legge.

Un esemplare originale del presente contratto è acquisito nell'Archivio informatico aziendale della S.A.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le

quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

Letto confermato e sottoscritto:

p. l'ASL n° 3

Sistema Sanitario Liguria

Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del contratto indicate agli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24.

p. l'Appaltatore

ASL 3 GENOVESE

OSPEDALE VILLA SCASSI

Lavori di realizzazione di nuovo impianto di ventilazione per consentire la messa in pressione negativa di alcuni spazi presso il DEA di Villa Scassi

COMMITTENTE:

direttore generale:
Dott. Carlo Luigi Bottaro

direttore sanitario:
Dott.ssa Marta Caltabellotta

responsabile del procedimento:
Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo

PROGETTISTI:


progetto architettonico:
arch. ANDREA TADDIA
TADDIA ANDREA GIUSEPPE
ARCHITETTO
10018

progetto impianti meccanici ed elettrici:
ing. ROBERTO TADDIA

ing. ALESSANDRO ZICHI



Alessandro Zichi



3				
2				
1				
0	01/04/2021	Emissione	FS	RT
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato



Milano - Via Lampedusa, 13
Tel. 02/45490600 Fax 02/45490601

Elaborato N.

G-031

Oggetto

ELABORATI GENERALI
PROGETTO ESECUTIVO

Scala

Data

01/04/2021

Descrizione

Quadro economico

Commessa

Nome File

E0630-G-031-0-QE

QUADRO ECONOMICO

ASL 3 GENOVESE - P.O. VILLA SCASSI

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI VENTILAZIONE PER LA MESSA

IN PRESSIONE NEGATIVA DI ALCUNI SPAZI PRESSO IL PADIGLIONE DEA

OPERE E ONERI A BASE DI APPALTO			TOTALE €
OPERE A BASE D'APPALTO	Esecuzione lavori €	Oneri sicurezza	TOTALE LAVORI €
Opere edili + adeguamento Spese generali	120 664,38		120 664,38
Impianti elettrici	99 883,85		99 883,85
Impianti meccanici	223 309,45		223 309,45
IMPORTO DEI LAVORI soggetti a ribasso			443 857,68
Oneri sicurezza compreso Oneri Covid	14 874,52		14 874,52
TOTALE A BASE DI APPALTO			458 732,20
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI ED ONERI COMPRESI NELL' APPALTO			458 732,20

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		TOTALE €
1 - Lavori in economia esclusi dall'appalto		-
2 - Rilievi, accertamenti ed indagini		-
3 - Allacciamenti ai pubblici servizi		-
4 - Imprevisti		1 569,41
5 - Acquisizione aree o immobili		
6 - Arredi ed attrezzature		-
7 - Incentivi art. 113 del D.lgs n.50/2016 (2%)		
8 - Spese tecniche	a) Progettazione + D.L. + Sicurezza	64 897,78
	b) Collaudo tecnico Amministrativo	-
	c) Collaudo statico	-
9 - Spese per attività di consulenza e supporto		-
10- Spese per pubblicità		-
11- Spese per accertamenti di:	a) Esame del progetto (ASL, COMUNE, ARPA, ecc.)	-
	b) Esame del progetto e sopralluogo VV.F.	-
	c) Pratica sovrintendenza	-
12- IVA sui lavori (opere pubbliche 22%)		100 921,08
13- CNPAIA (4%) e IVA (22%) spese tecniche		17 444,52
14- IVA Arredi ed attrezzature (21%)		-
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €		184 832,80

TOTALE COMPLESSIVO €	643 565,00
-----------------------------	-------------------



Sistema Sanitario Regione Liguria

www.asl3.liguria.it

S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico
Direttore Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo
Corso O. Scassi 1 , 16149 Genova
Tel. 010/8492380
Fax 010/8492328

OGGETTO: lavori di realizzazione di nuovo impianto di ventilazione per consentire la messa in pressione negativa di alcuni spazi presso l'Edificio Dipartimento d'Emergenza e Accettazione (DEA) dell'Ospedale Villa Scassi di Genova (lotto geografico Liguria CIG 8444527421 sub lotto prestazionale 1): verifica del progetto esecutivo.

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art. 26 COMMA 3 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i)

Premesso che all'art. 26 comma 4 D. Lgs. 50/2016 s.m.i le verifiche progettuali implicano i seguenti accertamenti:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Premesso altresì che nel caso di cui alle acquisizioni in oggetto di importo inferiore ad un milione di euro , le attività di verifica possono essere svolte, a cura del Responsabile unico di procedimento, ai sensi dell'art. 26 comma 6 *lett. d)* D. Lgs. 50/2016 s.m.i e del capitolo VII punto 1 delle Linee guida n.1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14.9.2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 138 del 21.2.2018 e n. 417 del 15.5.2019.

Nell'anno 2021 il giorno 13 del mese di aprile -13.4.2021- in videoconferenza, il sottoscritto Responsabile del procedimento procede in contraddittorio coi progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo da loro realizzato alla progettazione messa a disposizione dall'Amministrazione.

Si applica l'art. 216 comma 4 del Codice dei Contratti per cui si fa riferimento agli articoli da 33 a 43 del d.p.r. 207/2010 s.m.i quali norme transitoriamente ancora in vigore.

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi verificato positivamente e quindi conforme alla progettazione dell'Amministrazione in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento e si propone all'Amministrazione l'approvazione.

Il Responsabile unico del Procedimento

(dott. ing. Marco Bergia Boccardo)

S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico
Direttore Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo
Corso O. Scassi 1 , 16149 Genova
Tel. 010/8492380
Fax 010/8492328

OGGETTO: lavori di realizzazione di nuovo impianto di ventilazione per consentire la messa in pressione negativa di alcuni spazi presso l'Edificio Dipartimento d'Emergenza e Accettazione (DEA) dell'Ospedale Villa Scassi di Genova (lotto geografico Liguria CIG 8444527421 sub lotto prestazionale 1): validazione della progettazione esecutiva.

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art. 26 COMMA 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i)

Premesso che all'art. 26 comma 4 D. Lgs. 50/2016 s.m.i le verifiche progettuali implicano i seguenti accertamenti:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Premesso altresì che nel caso di cui alle acquisizioni in oggetto di importo inferiore ad un milione di euro , le attività di verifica possono essere svolte, a cura del Responsabile unico di procedimento, ai sensi dell'art. 26 comma 6 *lett. d)* D. Lgs. 50/2016 s.m.i e del capitolo VII punto 1 delle Linee guida n.1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14.9.2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 138 del 21.2.2018 e n. 417 del 15.5.2019.

Nell'anno 2021 il giorno 14 del mese di aprile -14.4.2021- in Genova, nei locali della ASL 3 c/o S.C. Progettazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico nel P.O. Villa Scassi, il sottoscritto Responsabile del procedimento ha acquisito ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. il relativo verbale di verifica progettuale in data di ieri.

Si applica l'art. 216 comma 4 del Codice dei Contratti per cui si fa riferimento agli articoli da 33 a 43 del d.p.r. 207/2010 s.m.i quali norme transitoriamente ancora in vigore.

Sulla base delle verifiche effettuate nel suddetto verbale di verifica, il progetto esecutivo può ritenersi validato in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento e quindi immediatamente cantierabile.

Il Responsabile unico del Procedimento (dott. ing. Marco Bergia Boccardo)